



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

**Determinazione n. 126**

Assunta dal **Segretario Generale** il giorno **18 novembre 2016**

Oggetto: Autorizzazione all'effettuazione di un confronto concorrenziale per la fornitura dei servizi di vigilanza privata degli immobili di proprietà a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e dell'Azienda speciale Accademia d'Impresa, per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2018. Approvazione degli atti di gara e autorizzazione di spesa.

## Il Segretario Generale

Premesso che l'art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L, stabilisce che, per la gestione del bilancio e del patrimonio della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, si applicano l'art. 4 comma 3 – comma soppresso dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 che in materia ha introdotto l'art. 4-bis – della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed i decreti adottati ai sensi del medesimo articolo;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, concernente il nuovo “Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio” e, in particolare, gli artt. 8 e 13;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 10 del 20 novembre 2015 con la quale è stato approvato il budget economico per il triennio 2016-2018 secondo le previsioni del D.M. 27 marzo 2013;

Visti gli artt. 32 e 34 dello Statuto camerale concernenti le competenze e le funzioni del Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 di data 18 febbraio 2013, con cui è stato approvato, nella sua ultima versione, il “Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento”;

Preso atto che al 31 dicembre 2016 scadranno i contratti in essere relativamente ai servizi di vigilanza degli immobili di proprietà della Camera di Commercio I.A.A. situati in Trento e in particolare la Sede, gli uffici di via Dordi e il compendio immobiliare denominato Palazzo Roccabruna;

Preso atto inoltre che al 31 dicembre 2016 è in scadenza analogo contratto sottoscritto dall'Azienda speciale Accademia d'Impresa in relazione alla propria sede, Palazzo ex Bellevue, sito in via Asiago, 1 e che la stessa ha chiesto all'Ente camerale di assumere la funzione di stazione unica appaltante e di procedere ad esperire la procedura di gara in nome e per conto proprio, come risulta da comunicazione pervenuta in data odierna;

Rilevato di accogliere la richiesta di cui sopra predisponendo un'unica procedura di gara in nome e per conto di entrambi gli Enti, al fine di realizzare economie di scala ed un impiego più razionale ed efficiente possibile delle risorse disponibili;

Visto il Regolamento per l'approvvigionamento di beni e servizi, approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 86 dell'11 dicembre 2015, che all'art. 12 prevede, quale modalità ordinaria d'acquisto, il ricorso ai mercati elettronici delle centrali di committenza provinciale e nazionale;

Accertato che, alla data di avvio del procedimento, non è stata individuata, né sul mercato elettronico nazionale né su quello provinciale (MePA e ME-PAT), la categoria merceologica relativa alla fattispecie in esame e pertanto si rende necessario attivare una procedura di tipo tradizionale;

Rilevata, pertanto, la necessità di indire, con modalità tradizionali, un confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21, comma 5 della L.P. n. 23/90, per l'individuazione del soggetto a cui affidare i servizi di vigilanza degli immobili di proprietà a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e dell'Azienda speciale Accademia d'Impresa, per la durata di due anni, a partire dal 1° gennaio 2017 (o dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto), prorogabile eventualmente di ulteriori due anni;

Verificato che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto posto a base di gara è determinato per la durata contrattuale in Euro 13.380,00, al netto dell'I.V.A. e degli oneri da rischi interferenziali stimati in Euro 200,00 più I.V.A. e riconducibili a:

- Euro 8.580,00 per servizi resi in favore dell'Ente camerale, oltre Euro 100,00 per oneri da rischi interferenziali, il tutto più I.V.A.;
- Euro 4.800,00, relativi a servizi resi in favore di Accademia d'Impresa, oltre Euro 100,00 per oneri da rischi interferenziali, il tutto più l'I.V.A.;

Considerato che, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso di cui all'art. 16 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, il cui ricorso è giustificato dall'esiguità dei profili qualitativi valutabili, dato che le caratteristiche tecniche prestazionali richieste sono analiticamente dettagliate negli schemi di capitolato speciali definiti dalle Amministrazioni committenti;

Considerato inoltre che, i servizi oggetto dell'appalto si caratterizzano per l'elevata ripetitività e per la bassa incidenza della manodopera, trattandosi di servizi svolti attraverso collegamenti con centrale operativa presidiata da operatori che non lavorano in via esclusiva e continuativa per l'appalto in oggetto;

Visti gli atti di gara, e in particolare le Norme di Gara e gli schemi di Capitolato Speciale d'Appalto, oltre ai relativi allegati, nei quali sono contenute le regole che disciplineranno lo svolgimento della gara e la successiva esecuzione dei servizi, che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante (All. n. 1, 2 e 3);

Vista la L.P. 9 marzo 2016, n. 2;

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., regolamento d'attuazione alla predetta L.P. n. 23/1990;

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Atteso che, nel caso in esame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 21, comma 2 lettera h) e comma 5, della citata L.P. n. 23/1990;

#### d e t e r m i n a

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'indizione di un confronto concorrenziale per l'individuazione dell'impresa a cui affidare i servizi di vigilanza privata degli immobili di proprietà a favore della Camera di Commercio I.A.A. di Trento e dell'Azienda speciale Accademia d'Impresa, per la durata di due anni, a partire dal 1 gennaio 2017 (o dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto), prorogabile eventualmente di ulteriori due anni;

di approvare i relativi atti di gara, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e di seguito indicati:

- Norme di Gara e relativi allegati (All. n. 1);
- Schemi di Capitolato Speciale d'Appalto con allegati i rispettivi Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze - D.U.V.R.I. (All. n. 2 e 3);

di svolgere le funzioni di responsabile unico del procedimento;

di autorizzare la spesa complessiva posta a base di gara, limitatamente ai servizi resi all'Ente camerale, pari a Euro 10.589,60 I.V.A. e oneri da rischi interferenziali compresi, che verrà rideterminata sulla base dell'esito del confronto concorrenziale;

di prevedere, all'apertura dell'esercizio 2017 e successivo, la copertura finanziaria della precitata spesa per i servizi di vigilanza, con riserva di rettifica in diminuzione ad aggiudicazione avvenuta e secondo le quote di competenza per gli esercizi, alle voci di contabilità ed ai centri di interesse del Budget direzionale:

Oneri correnti		Centro di analisi	Importo
Prestazioni di servizi			
01	325011	B320	Euro 10.589,60

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Leveghi



## **Premessa**

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento con sede in Trento via Calepina n. 13 (per brevità di seguito denominata CCIAA) con determinazione del Segretario Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha attivato un confronto concorrenziale per l'individuazione dell'Istituto cui affidare la fornitura di servizi di vigilanza privata degli immobili di proprietà camerale e destinati alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento e alla propria Azienda Speciale Accademia d'Impresa – della durata di due anni, dal 1/1/2017-31/12/2018 (o dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del contratto) con possibilità di proroga per ulteriori due anni.

Con lo stesso provvedimento sono state approvate le presenti Norme di Gara, gli schemi dei Capitolati Speciali d'Appalto delle Amministrazioni e la restante documentazione di gara.

Nella presente procedura la Camera di Commercio I.A.A. svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante per conto proprio e per conto della propria Azienda speciale Accademia d'Impresa.

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il dott. Mauro Leveghi, Segretario Generale della CCIAA.

La gara è articolata in un unico lotto, stante l'organicità e uniformità dell'oggetto della stessa.

Nel prosieguo delle presenti Norme di gara la Camera di Commercio I.A.A. è denominata anche CCIAA e l'Azienda speciale Accademia d'Impresa è denominata Accademia, ovvero Amministrazioni, con riferimento a entrambe.

Al termine della procedura la CCIAA e Accademia procederanno alla sottoscrizione dei relativi contratti con l'Aggiudicataria.

La partecipazione alla gara comporta l'esplicita e incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nelle presenti Norme di Gara, oltre a quelle contenute nei Capitolati Speciali d'Appalto (CSA) e nella documentazione di gara predisposta dalla CCIAA.

Tutte le spese ed gli oneri per la partecipazione alla gara sono a carico degli Istituti offerenti ai quali non sarà riconosciuto alcun rimborso spese.

L'offerta formulata dall'Istituto è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. La CCIAA si riserva la possibilità di chiedere un'eventuale proroga se il procedimento non fosse ancora terminato.

Informazioni e chiarimenti sulla gara possono essere richiesti per iscritto unicamente all'Ufficio Economato della CCIAA di Trento – a mezzo Pec all'indirizzo posta elettronica certificata: [economato@tn.legalmail.camcom.it](mailto:economato@tn.legalmail.camcom.it).

referenti: Chiara Chemelli e Sonia Stanzone. I recapiti telefonici sono i seguenti. 0461.887247-887246.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, così come disciplinato dall'art. 16 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Le comunicazioni, della CCIAA individuate dall'art. 25 della L.P. 2/2016 e dall'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e le convocazioni delle sedute di gara avverranno a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato e nella dichiarazione di cui all'art. 10 delle presenti Norme di gara, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione;

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei fac-simili predisposti dalla CCIAA (allegati alle presenti Norme di gara). La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti e l'assenza dei motivi di esclusione;

## SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI

### art. 1 - Oggetto

La CCIAA e Accademia intendono affidare la fornitura del servizio di vigilanza privata degli immobili di proprietà camerale, secondo le modalità e prescrizioni contenute nelle presenti Norme di Gara e nei Capitolati Speciali d'Appalto (CSA), per 2 (due) anni a partire dal 1° gennaio 2017 o dal primo giorno successivo a quello di sottoscrizione del relativo contratto. Il servizio è prorogabile ulteriori anni due (art. 4 dei CSA) gli importi sono riportati nel seguente prospetto:

Codice CIG	Descrizione	IMPORTO A BASE DI GARA OGGETTO DI OFFERTA	Importo degli oneri interferenziali <b>NON</b> soggetti a offerta	Importo compresa l'eventuale proroga
	CCIAA	Euro 8.580,00	Euro 100,00	Euro 17.360,00
	ACCADEMIA	Euro 4.800,00	Euro 100,00	Euro 9.800,00
	IMPORTO TOTALE	Euro 13.380,00	Euro 200,00	Euro 27.160,00

Considerata la natura dei servizi oggetto della presente gara, sono stati rilevati rischi di natura interferenziale e, pertanto, i costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., **NON** soggetti a ribasso, come indicati nel prospetto.

In relazione a quanto sopra le Amministrazioni hanno provveduto a predisporre gli schemi di Documento Unico dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.

I servizi oggetto della presente gara consistono principalmente nelle attività di vigilanza e "tele vigilanza" attraverso collegamenti con centrale operativa presidiata da operatori dell'appaltatore, compreso interventi per scattato allarme e apertura/chiusura e piantonamento degli immobili quando richiesto dalle Amministrazioni. I servizi sono analiticamente dettagliati nell'art. 2 dei CSA.

L'Istituto di vigilanza deve essere in possesso, per l'intera durata contrattuale, di idonea licenza prefettizia di cui all'art. 134 T.U.L.P.S.

Il personale addetto al servizio dell'Istituto incaricato dovrà essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 134 e seguenti del T.U.L.P.S.

I servizi dovranno essere eseguiti secondo i principi stabiliti dalla normativa di settore e in particolare con riferimento alla seguente normativa:

- Testo unico delle leggi per la sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773T.U.L.P.S. – Testo unico delle leggi pubblica sicurezza);
- R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento d’attuazione del T.U.L.P.S.;
- D.M. 1 ottobre 2010, n. 269, Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi così come disciplinati dagli artt. 256-bis e 257-bis del Regolamento citato, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi nell’ambito degli istituti stessi;
- D.M. 4 giugno 2014, n. 115, Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell’art. 134 del T.U.L.P.S.;
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di pubblica sicurezza;
- D.M. 6 ottobre 2009, Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi 7 e 13 dell’art. 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94;

Sono ammesse solo offerte al ribasso; saranno escluse dalla gara le offerte che superano l’importo posto a base di gara e/o condizionate, incomplete e/o parziali.

## **Art. 2 – Durata**

A norma dell’art. 2 dei CSA il contratto ha durata di **2 anni (due)**, a partire dal 1° gennaio 2017, o dal primo giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto. Le Amministrazioni si riservano la facoltà di prorogare il termine per ulteriori due anni.

## **Art. 3 – Corrispettivi, tracciabilità, modalità di pagamento e finanziamento**

Per l’espletamento del servizio le Amministrazioni corrispondono all’Istituto incaricato gli importi derivanti dall’offerta economica di propria pertinenza, che integrano l’art. 5 di ciascun CSA.

I corrispettivi comprendono tutti gli oneri necessari e dipendenti alla completa esecuzione dei servizi (esclusa la sola I.V.A.).

La cadenza dei pagamenti è determinata in rate mensili posticipate compresi i canoni – (art. 5, lett. A dei CSA, gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali e i servizi eventualmente resi di cui alle lett. B), C) e D) del citato articolo.

In ogni caso, i pagamenti saranno effettuali solo a seguito di accertamento della regolarità dei servizi svolti dall’Istituto di vigilanza ed esperiti i controlli di legge in materia previdenziale e assistenziale;

I pagamenti avverranno mediante mandato di pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento fattura (fa fede la data del protocollo).

Il termine sopra indicato è sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta e/o contestata perché incompleta, irregolare o per la mancanza di elementi necessari per il controllo delle prestazioni rese.

L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato per la risoluzione del contratto da parte dell’Impresa aggiudicataria la quale è tenuta a continuare l’esecuzione del servizio fino alla scadenza.

Sull'importo mensile dovuto dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata al termine del servizio, previa acquisizione del DURC.

La CCIAA è soggetta alla normativa in materia di "split payment" di cui all'art. art. 2 D.M. 23 gennaio 2015).

Il corrispettivo mensile potrà essere decurtato, senza ulteriori formalità, delle somme corrispondenti a interventi non effettuati ed eventuali penali per inadempienze già comunicate.

Il pagamento del corrispettivo è soggetto alle Legge n. 136/2010 e s.m. (norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari).

Variazioni e revisioni ai corrispettivi d'appalto sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 3 e 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le Amministrazioni si riservano inoltre, in qualsiasi momento, di variare gli immobili oggetto del servizio, attraverso comunicazione effettuata con almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi di anticipo.

Il servizio è finanziato mediante fondi propri del bilancio delle Amministrazioni.

#### **Art. 4 – Condizioni dell'Appalto**

Le condizioni dell'appalto sono regolamentate dagli schema di Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), dall'offerta economica presentata dall'Istituto risultato affidatario.

La gara viene effettuata attraverso un confronto concorrenziale di cui alla L.P. n. 23/1990, art. 21, comma 2 - punto h) e comma 5, e il servizio sarà aggiudicato, mediante il criterio del prezzo più basso, (art. 16 della L.P. 2/2016).

Si precisa che, ad aggiudicazione avvenuta, gli elementi dell'offerta economica costituiranno obbligazioni contrattuali; qualora emergessero delle discordanze fra quanto contenuto nelle offerte, nelle presenti Norme di Gara e nel contratto e nel testo dei Capitolati Speciale d'Appalto, le norme e condizioni da considerarsi valide saranno quelle più favorevoli alla CCIAA.

L'inosservanza da parte dell'Impresa aggiudicataria di quanto offerto in sede di gara costituirà causa di revoca dell'aggiudicazione, così il venire meno dei requisiti soggettivi previsti dalle norme di riferimento.

#### **Art. 5 – Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione**

Sono ammesse a presentare offerta gli Istituti autorizzati all'esercizio dell'attività di vigilanza privata, nel rispetto della normativa di settore vigente.

Gli Istituti possono partecipare sia singolarmente che in raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I. - già formalmente costituiti o che si costituiranno a seguito di aggiudicazione) secondo il combinato disposto dall'art. 24 della L.P. n. 23/1990 e dall'art 48 del D. Lgs. 50/2016.

Possono partecipare alla presente gara i soggetti, che alla data di presentazione dell'offerta, sono in possesso dei requisiti di seguito indicati:

- Assenza motivi di esclusione – art. 24 della L.P. 2/2016, in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i cui testi possono essere reperiti ai seguenti link

- <http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Risultati-ricerca/Pages/Risultati-ricerca.aspx?zid=440db2f3-7667-44cb-9873-51652e72ced7>

[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062)

▪ Requisiti professionali:

- 1) L'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente per il territorio ove è ubicata la sede dell'offerente (oppure di organismo equivalente con riferimento allo Stato di appartenenza, art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) per l'esercizio di attività di vigilanza privata;
- 2) Essere in possesso di idonea licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S.;

L'inesistenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti richiesti è attestato dai partecipanti mediante "Dichiarazione sostitutiva" resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, firmata dal legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare l'offerente, con allegata fotocopia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore

Si precisa che, qualora l'offerente non possa dichiarare (ex D.P.R. n. 445/2000) l'inesistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359, (comma 5, lettera m), art. 80 D.Lgs. 50/2016), può attestare la situazione di controllo o la sussistenza di una qualsiasi altra relazione – anche di fatto - con altri soggetti partecipanti alla medesima gara e contestualmente dichiarare che il rapporto di controllo e/o relazione è ininfluenza nella formulazione dell'offerta presentata. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dai documenti utili a dimostrare quanto attestato, che devono essere file in formato pdf inseriti nella "documentazione economica" con nome che ne identifica il contenuto "documenti ex art. 2359 c.c."

Il mancato rispetto di tali prescrizioni e/o la mancata dichiarazione di una situazione di controllo del sopra riportato articolo è causa di esclusione dalla gara.

Si precisa che tutte le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei d'Impresa e a Consorzi devono possedere i requisiti secondo le indicazioni fornite rispettivamente agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme di Gara.

La verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara avviene secondo quanto previsto dall'art. 22 della L.P. 2/2016 e dall'art. 86 del D.Lgs. 50/2016.

I requisiti di cui al presente articolo, in caso di aggiudicazione, devono essere posseduti per tutta la durata del contratto, pena risoluzione del contratto.

**AVVERTENZE**

Al fine di evitare errori e omissioni i partecipanti sono invitati ad utilizzare i modelli di dichiarazione sostitutiva predisposti dalla CCIAA ed allegati alle presenti Norme di gara (Allegati A1 e A2).

Qualora il legale rappresentante che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al fac-simile Allegato A1) non sia a conoscenza diretta di situazioni riguardanti eventuali altri soci, amministratori o direttori tecnici dell'impresa di cui all'art. 80, 1° comma, il legale

rappresentante è tenuto a far sottoscrivere a ognuno dei predetti soggetti la dichiarazione secondo lo schema di cui all'Allegato A2).

L'Allegato A2) deve essere sottoscritto dal dichiarante con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, e essere successivamente allegato alla dichiarazione prodotta dal legale rappresentate (Allegato A1) ed inserito nella busta A) – documentazione amministrativa.

#### **Art. 6 - Modalità e termine di presentazione delle offerte**

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono presentare a propria cura, rischio e spese un plico chiuso, sigillato (con ceralacca o strumento equivalente) e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente, secondo le modalità indicate di seguito.

Detta documentazione deve pervenire al seguente indirizzo:

**Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  
Servizio Protocollo (terzo piano)  
via Calepina, 13 - 38122 TRENTO – (ITALIA)**

perentoriamente entro

**le ore 12.00 del giorno \_\_\_\_\_**

Il plico potrà essere inoltrato secondo una delle seguenti modalità:

- mediante il servizio postale;
- mediante corrieri specializzati;
- mediante consegna a mano al Servizio Protocollo camerale all'indirizzo precitato, il quale rilascerà apposita ricevuta.

#### **AVVERTENZA:**

In nessun caso sarà tenuto in considerazione il timbro postale.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano alla CCIAA dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Si ricorda inoltre che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non potranno essere ammessi alla gara i soggetti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

#### **Art. 7 - Modalità di richiesta e di effettuazione dell'eventuale sopralluogo facoltativo**

Le imprese invitate possono effettuare un sopralluogo presso gli immobili oggetto del servizio, **entro le ore 16.00 del giorno \_\_\_\_\_** accompagnati da un incaricato della CCIAA.

Per effettuare il sopralluogo le imprese devono presentare richiesta scritta alla CCIAA tramite PEC, ai recapiti indicati nelle premesse, entro e non oltre

**il giorno \_\_\_\_\_ -**

Tale richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata

ad impegnare validamente l'Impresa, deve riportare le generalità e la qualifica del soggetto incaricato ad effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico/mail cui l'Impresa desidera essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari. A conclusione del sopralluogo l'incaricato della CCIAA redige una dichiarazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra conservata dalla CCIAA.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il sopralluogo deve essere effettuato da persona incaricata da parte del legale rappresentante della sola Impresa capogruppo (è fatta salva la facoltà della ulteriore e contemporanea partecipazione di altri soggetti incaricati dalle

**N.B.:** Si precisa che il sopralluogo **non è obbligatorio** ai fini dell'ammissione alla gara.

#### **Art. 8 – Richieste di chiarimenti e accesso alla documentazione di gara**

Le richieste di chiarimento devono pervenire per iscritto a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo riportato nella Premessa.

Tali richieste devono pervenire entro 8 (otto) giorni naturali consecutivi dal termine indicato all'art. 6 delle presenti Norme; la CCIAA. provvederà a dare risposta entro 2 (due) giorni dalla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

La CCIAA non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto.

Le istanze di accesso alla documentazione di gara, compatibilmente con le norme che **disciplinano la materia, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o soggetto** abilitato ad impegnare validamente il richiedente e inoltrate alla CCIAA, via Calepina,13 - 38122 Trento, ovvero inviate a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi: [economato@tn.legalmail.camcom.it](mailto:economato@tn.legalmail.camcom.it) oppure [cciaa@tn.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@tn.legalmail.camcom.it).

### **SEZIONE II - DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 9– Indicazioni generali**

Le imprese che intendono partecipare al presente confronto concorrenziale – a pena esclusione - devono presentare il plico chiuso, sigillato (con ceralacca o strumento equivalente), e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata a impegnare validamente l'offerente. Su detto plico deve essere indicata la ragione sociale del soggetto offerente e la seguente dicitura: "OFFERTA PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA PER CCIAA E ACCADEMIA – ANNI 2017-2018"

Il plico deve essere presentato entro il termine tassativo (ore **12.00**, ----- e nel rispetto delle indicazioni già fornite dal precitato art. 6.

Nel plico – a pena esclusione – dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata:

- documentazione amministrativa - BUSTA A)
- offerta economica - BUSTA B)

Le buste dovranno essere, a loro volta, chiuse, sigillate (con ceralacca o strumento equivalente) e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata a impegnare validamente l'offerente e dovranno riportare la ragione sociale del soggetto offerente.

Su ciascuna busta dovrà essere riportata la dicitura che ne identifica il contenuto: BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.

**N.B.:**

**La mancanza delle diciture sopra richieste comporta l'esclusione dal confronto concorrenziale per l'impossibilità della CCIAA di garantire il corretto svolgimento della procedura che prevede, nell'ordine, l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A), quindi quelle contenenti l'offerta economica (Busta B).**

Si rammenta inoltre che tutta la documentazione inserita nel plico:

1. dovrà essere redatta in lingua italiana o, per i soggetti stranieri, corredata di traduzione giurata;
2. dovrà essere sottoscritta da persona abilitata a impegnare validamente l'impresa offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Quest'ultima qualifica deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

**Art. 10 – Documentazione amministrativa (Busta A)**

Gli Istituti che intendono partecipare alla presente gara – a pena di esclusione - devono presentare la documentazione richiesta, in busta chiusa e sigillata recante la dicitura "Busta A – documentazione amministrativa" come di seguito specificato:

La BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve contenere:

**A1)** una "dichiarazione sostitutiva" resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente la stessa. Tale dichiarazione, che può essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto dalla CCIAA e allegato alle presenti Norme di Gara (Allegato A1), deve contenere:

- 1) per imprese italiane o straniere con stabile organizzazione in Italia, gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA competente per territorio (per le imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI D.Lgs. n. 50/2016) per attività aventi a oggetto vigilanza privata;
- 2) l'indicazione di essere in possesso dell'idonea autorizzazione prefettizia, ex art. 134 T.U.L.P.S., con indicazione degli estremi identificativi;
- 3) l'elencazione nominativa, precisandone le esatte generalità e la residenza: del titolare di impresa individuale, dei soci di s.n.c., soci/o accomandatari di s.a.s., dei membri del consiglio di amministrazione muniti di legale rappresentanza, di altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei membri di organi di controllo o vigilanza, di altri soggetti con potere di rappresentanza, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per altri tipi di società e consorzi. Per tutte le tipologie di impresa i direttori tecnici, di eventuali procuratori che rappresentino l'Impresa nella gara. Eventuali soggetti che hanno rivestito un ruolo assimilabile a una delle precedenti fattispecie e cessati dalla carica nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione;
- 4) l'indicazione della posta elettronica certificata e ordinaria a cui la CCIAA inoltrerà tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento;
- 5) l'indicazione della persona referente con relativi recapiti;

6) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

I soggetti offerenti sono inoltre tenuti a fornire le seguenti dichiarazioni:

7) di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni e delle caratteristiche ambientali oltre alle circostanze - generali e particolari che influiranno nell'esecuzione del servizio oggetto del presente confronto concorrenziale e di averne opportunamente tenuto conto nella redazione dell'offerta economica;

8) di accettare integralmente il contenuto di ciascun schema di "Capitolato speciale d'Appalto", che in caso di aggiudicazione regolerà l'esecuzione dei contratti con le Amministrazioni;

9) di disporre delle attrezzature idonee a garantire la "televigilanza" a mezzo "central station" ovvero di essere in grado di garantirne la piena operatività entro la data di sottoscrizione dei contratti;

10) di aver tenuto conto e di adottare tutti gli adempimenti per mantenere il possesso delle licenze, permessi e autorizzazioni necessarie per la corretta esecuzione del servizio, previsti dalla vigente normativa in materia di vigilanza privata e sicurezza in genere;

11) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza previsti dalla normativa vigente in vigore nei luoghi di lavoro ove devono essere svolti i servizi oggetto del presente confronto e di aver valutato congruamente i costi per la sicurezza specifici della propria attività;

12) di aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nella schema di D.U.V.R.I. elaborato dalla CCIAA, allegato a ciascun Capitolato Speciale d'Appalto, e di averne tenuto conto nel formulare l'offerta;

13) di fornire la propria collaborazione, in caso di aggiudicazione, al completamento del precitato documento, portando a conoscenza dei rischi specifici della propria attività che potrebbero essere causa di rischi da interferenze con l'attività della CCIAA;

14) di non partecipare al presente confronto anche in altre forme;

15) che i legali rappresentanti o comunque persone autorizzate ad impegnare validamente l'offerente (punto 3 della presente dichiarazione) non rivestono analogo ruolo con altro soggetto offerente;

16) di rispettare il "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 rinvenibile al seguente indirizzo:

<http://www.tn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/14CodiceComportamento.pdf> ,

dichiarando di conoscerlo integralmente. Di essere edotto che la violazione degli obblighi di cui al predetto Codice comporterà per la CCIAA la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento. Con la sottoscrizione del contratto, l'Operatore economico inoltre, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti della C.C.I.A.A. di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Ente camerale, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

**A2)** eventuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa secondo fac-simile allegato A2) attestante l'assenza dei motivi di esclusione (comma 1., art. 80 D.Lgs. 50/2016) in capo ai soggetti di cui al precedente punto 3, qualora ciò non possa

essere dichiarato dal legale rappresentante, che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui all'allegato A1);

**B)** eventuale busta chiusa e sigillata contenente la documentazione richiesta dall'art. 2359, comma 5, lettera m), art. 80 D.Lgs 50/2016);

- il mancato possesso dei requisiti richiesti è causa di esclusione dal confronto concorrenziale;
- In allegato alle presenti Norme di Gara (Allegati A1 e A2) vi sono i facsimile delle dichiarazioni di cui alla lettera A. del presente articolo che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione al confronto, al fine di evitare errori e/o omissioni, che comporterebbero l'esclusione dalla procedura;
- Alla dichiarazione in parola deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore;
- La CCIAA si riserva di accertare presso gli uffici competenti la veridicità di quanto dichiarato e per tali controlli nei confronti dei soggetti non residenti in Italia può chiedere la collaborazione dei soggetti offerenti e/o delle competenti autorità;
- Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente per il reato di falso ideologico e amministrativamente con la denuncia all'ANAC e revoca dell'affidamento del contratto nel caso l'Impresa risulti aggiudicataria;

#### **Art. 11 – Offerta economica (Busta B)**

L'offerta economica relativa ai corrispettivi offerti, inferiori a quelli posti a base di gara (art. 1) deve pervenire in busta chiusa e sigillata idoneamente, riportante, la dicitura che ne identifica il contenuto: "BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA"

La busta dovrà essere debitamente chiusa, sigillata (con ceralacca o strumento equivalente) e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente e dovrà riportare la ragione sociale del soggetto offerente.

La busta deve contenere:

il documento relativo all'offerta economica, in regola con l'imposta di bollo, riportare la ragione sociale e la firma del legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente. Sull'offerta economica deve risultare l'importo dei corrispettivi offerti per le singole attività, l'importo annuale offerto e l'importo biennale offerto. Questi ultimi scritti in cifre e in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza, la CCIAA considererà valida l'espressione in lettere: l'importo offerto non potrà essere superiore alla base di gara di cui all'art. 1 delle presenti Norme, pena l'esclusione.

Il documento denominato "Offerta economica", redatto secondo il fac-simile predisposto dalla CCIAA (Allegato B) dal quale deve risultare:

- A. L'importo del canone **mensile** offerto per il **servizio di vigilanza** (art. 2, lett. A dei CSA), I.V.A. ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso esclusi – la voce deve essere scomposta indicando il canone mensile per ciascuno dei seguenti immobili:
  - A1. Sede camerale, via Calepina 13 - ZTL (CCIAA)
  - A2. Compendio Palazzo Roccabruna, via Ss. Trinità 24 - ZTL (CCIAA)
  - A3. Uffici e magazzini di Via Dordi 15-17-19 – ZTL (CCIAA)

A4. Palazzo ex Bellevue, Via Asiago 2 (ACCADEMIA)

- B. importo offerto per **ogni** intervento di “**scattato allarme**” (art. 2, **lett. B** dei CSA), I.V.A. esclusa;
- C. importo offerto per **ogni** intervento di “**apertura/chiusura**” immobili (art. 2, **lett. C** dei CSA), I.V.A. ed oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso esclusi;
- D. importo **orario** offerto **per piantonamento** fisso con Guardia Giurata (art. 2, **lett. D** dei CSA), I.V.A. esclusa;

Al fine di produrre offerta per l'importo complessivo stimato, l'offerente dovrà moltiplicare gli importi unitari offerti, per le quantità indicate dalla CCIAA e per i due anni di validità contrattuale, come evidenziato nel fac-simile di offerta economica predisposto dalla CCIAA e allegato alle presenti Norme di gara (allegato B).

L'istituto offerente deve inoltre indicare l'importo degli oneri derivanti dai propri per la sicurezza specifici della propria attività (NON quelli da rischi interferenziali già quantificati dalla CCIAA e NON soggetti a ribasso), compresi nella voce “**IMPORTO BIENNALE OFFERTO**”

**si precisa inoltre che:**

la migliore offerta sarà quella con il **IMPORTO BIENNALE OFFERTO** più basso;

**NOTA BENE:**

le quantità indicate come “scattato allarme”, “apertura/chiusura” immobili, “piantonamento” sono state determinate sulla base delle attività rilevate nel corso degli ultimi anni e sono funzionali esclusivamente all'individuazione della migliore offerta;

- 1) il numero massimo di decimali preso in considerazione è pari a due, con troncamento del terzo decimale;
- 2) non possono essere valorizzati importi pari a zero;

Si precisa che la CCIAA potrà richiedere, in sede di verifica della congruità delle offerte, giustificazioni relative alle voci che concorrono a formare gli importi complessivi offerti. Si ricorda inoltre che il comma 5, dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

**N B:**

- Si ricorda che nell'elaborazione dell'offerta economica può essere utilizzato il fac-simile di cui all'Allegato B.
- La presentazione di offerte in aumento o condizionate è causa di esclusione.
- Si evidenzia infine che ogni documento dal quale possano desumersi elementi di carattere economico dovrà, a pena di esclusione, essere allegato alla offerta economica.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 28 della L.P. n. 23/1990 è vietata la cessione del contratto se non nei casi e alle condizioni espressamente previste.

### **SEZIONE III - PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA E DEI CONSORZI - MODALITA' PARTICOLARI E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

L'istituto concorrente è ammesso alla partecipazione della presente gara anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Impresa (R.T.I.) e Consorzi, secondo le disposizioni contenute nella L.P. n. 23/1990 e s.m. e nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. Gli stessi sono tenuti, a pena di esclusione, al rispetto delle prescrizioni previste per la partecipazione delle imprese singole ed alle ulteriori prescrizioni di seguito indicate.

#### **Art. 12 – Disposizioni particolari per la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.)**

La partecipazione alla gara da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) è disciplinata dall'art. 24 della L.P. 23/1990 in combinato disposto con l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Le imprese raggruppate sono responsabili in solido nei confronti delle Amministrazioni nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Gli R.T.I. – a pena di esclusione - devono produrre la documentazione di cui agli artt. 9 e seguenti delle presenti Norme, integrata come di seguito specificato:

1. la dichiarazione di cui all'art. 10, lettera A1) deve contenere anche l'impegno (se non già formalmente costituito), in caso di aggiudicazione, a costituire il R.T.I. conferendo il mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un'impresa identificata nell'offerta come mandataria o capogruppo, la quale poi stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
2. la dichiarazione di cui all'art. 10, lettera A1), deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.;
3. tutta la documentazione costituente l'offerta economica (art. 11), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa) di ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.;
4. l'offerta di cui al precedente punto, deve contenere l'indicazione della ragione sociale e del codice fiscale di tutte le imprese partecipanti;
5. la dichiarazione di cui all'art. 10, lettera A1), deve riportare, inoltre, espressa indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna delle Imprese partecipanti al R.T.I. e di conformarsi alle disposizioni dell'art. 24 della L.P. n. 23/1990;
6. la documentazione di cui all'art. 11, concernente l'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa) di ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.;

Se il R.T.I. è **già formalmente costituito** all'atto della partecipazione alla gara dovrà presentare unitamente alla documentazione di cui all'art. 10 della presenti Norme il mandato speciale di rappresentanza conferito all'Impresa capogruppo e la relativa procura rilasciata al legale rappresentante della stessa, in originale o copia autentica, dai cui testi risulti:

- che le Imprese sono costituite in R.T.I. ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- che il R.T.I. persegue il fine di partecipare ad una o più gare, con l'espressa indicazione della presente gara;
- che l'offerta congiunta determina responsabilità solidale per tutte le imprese raggruppate nei confronti delle Amministrazioni;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e che l'eventuale revoca – anche se per giusta causa – non ha effetto sulle Amministrazioni;

- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti delle Amministrazioni in relazione all'appalto e fino all'estinzione di ogni rapporto;
- l'indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite da ciascun componente il R.T.I.
- la predetta documentazione dovrà integrare quella prevista dall'art. 10, lettera A1), del presente Bando di Gara che dovrà essere presentata da ciascuna impresa costituente il R.T.I.;
- l'offerta economica (busta B) può essere sottoscritta solo dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'impresa capogruppo.

La difformità del mandato di rappresentanza a quanto sopra descritto comporta l'esclusione dalla gara del R.T.I., fatta salva la possibilità di riammissione nel caso in cui tutte le Imprese partecipanti abbiano adempiuto alle prescrizioni di cui ai precedenti punti dal n. 1 al n. 6 del presente articolo.

**N.B.:**

Si ricorda che le Imprese raggruppate hanno il divieto di concorrere singolarmente, in altri raggruppamenti o in qualsiasi altra forma. L'eventuale violazione di tale divieto comporta l'esclusione sia della singola impresa che del raggruppamento.

### **Art. 13 – Disposizioni particolari per la partecipazione dei Consorzi, nonché dei Consorzi di cooperative e di imprese artigiane**

È ammessa la partecipazione alla gara dei consorzi:

- fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e s.m.;
- tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del c.c. tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro e quelli stabili formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;

Modalità e requisiti per la partecipazione sono quelli identificati dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

**N.B.:**

Si ricorda che il Consorzio offerente e le Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara hanno il divieto di concorrere singolarmente, in raggruppamento o in qualsiasi altra forma. La violazione di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara sia della singola impresa che del Consorzio.

### **Art. 14 – Subappalto e avvalimento**

Stante la peculiarità del presente appalto è vietato il ricorso al subappalto

## **SEZIONE IV - PROCEDURA DI GARA**

## **Art. 15 – Apertura plichi e busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A)**

L'inizio delle operazioni di apertura avverrà il giorno \_\_\_\_\_ a ore **9.00**, presso la Sede camerale di via Calepina n. 13 in Trento. La seduta è pubblica.

Alle operazioni di gara provvede un dirigente della CCIAA, assistito da due funzionari, che provvederà alla stesura di apposito verbale.

### **N.B.:**

In occasione delle sedute pubbliche si provvede ad identificare tutti i presenti, mediante registrazione delle generalità, funzioni e qualifiche. Nel corso delle sedute sono autorizzati ad interloquire, in nome e per conto dell'impresa offerente, le persone dotate di poteri di rappresentanza (legali rappresentanti e/o procuratori) o munite di apposita delega.

Preliminarmente vengono effettuate le operazioni di seguito indicate:

1. verifica dell'integrità e regolarità formale dei plichi presentati entro il termine indicato all'art. 6 delle presenti Norme di gara, con apposizione del visto sugli stessi;;
2. apertura dei plichi e successiva verifica dell'integrità delle buste in essi contenute (Buste A e B), con apposizione del visto su ciascuna busta;
3. apertura, verifica della regolarità della documentazione contenuta nelle buste della documentazione amministrativa (Busta A), con apposizione del visto su ciascun documento;
4. eventuale esclusione di concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni delle presenti Norme.

## **Art. 16 - Apertura dell'offerta economica (Busta B)**

Vengono infine effettuate le operazioni di seguito indicate:

1. apertura delle offerte economiche dei soggetti rimasti in gara, verifica del rispetto delle presenti Norme di Gara e apposizione del visto su ciascun documento;
2. esclusione dei concorrenti per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti Norme di Gara;
3. lettura delle offerte economiche formulate dalle singole Imprese;
4. formazione della graduatoria delle offerte ammesse;
5. verifica dell'eventuale anomalia ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 con eventuale attivazione delle procedure previste dal precitato articolo.

Nel caso in cui due o più Imprese siano state poste a pari merito al primo posto nella graduatoria si procede - nel corso della medesima seduta - ad estrazione a sorte l'Impresa affidataria (art. 77 del R.D. n. 827/1924).

Il servizio è aggiudicato anche se perviene un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, conforme e rispondente alle esigenze della CCIAA.

La CCIAA si riserva peraltro di non procedere all'affidamento del servizio qualora l'offerta o le offerte pervenute non siano ritenute economicamente vantaggiose per l'Ente.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione previste dalle presenti Norme, la CCIAA può disporre l'esclusione dalla gara del concorrente qualora ritenga sia venuto meno il serio e proficuo svolgimento della gara stessa, la parità di trattamento dei concorrenti e delle norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

## **Art. 17 – Verifica delle offerte anormalmente basse**

La verifica dell'anomalia dell'offerta avviene nel rispetto delle norme contenute nell'art. 97 del D.L.gs. 50/2016.

In ogni caso la CCIAA. può sottoporre a verifica di congruità tutte le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

Terminate le eventuali operazioni di valutazione delle offerte anormalmente basse la CCIAA provvederà a comunicare la data della seduta pubblica nella quale saranno resi noti i risultati e le verifiche effettuate.

**N.B**

A riguardo si ricorda che non sono ammesse giustificazioni in relazione agli obblighi in materia ambientale, sociale e sui trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 97 D.Lgs. 50/2016)

### **Art. 18 – Aggiudicazione definitiva e verifica dei requisiti**

L'aggiudicazione definitiva avviene con apposito provvedimento al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli, esperite le eventuali verifiche sull'anomalia dell'offerta ed i controlli sulle dichiarazioni presentate in sede di gara dal concorrente risultato primo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, i contratti con l'Impresa aggiudicataria dovranno essere stipulati entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

Nella presente procedura di gara non trova applicazione il termine dilatorio di trentacinque giorni, in quanto ricorre la fattispecie prevista dal comma 10, lettera b) del citato art. 32.

Agli offerenti ed agli aggiudicatari saranno effettuate le comunicazioni di cui all'art. 25 della L.P. 2/2016.

La CCIAA procede, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, disponendo l'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

1. verifica sussistenza e regolarità della licenza prefettizia di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
2. attestazione generale del casellario giudiziale dell'offerente;
3. attestazione generale del casellario giudiziale e misure di prevenzione riferiti ai soggetti indicati all'art. 10, lettera A1) - punto 3. del presente documento;
4. DURC attestante la regolare posizione dell'impresa nei riguardi degli obblighi assicurativi e contributivi;
5. certificazione rilasciata dai competenti uffici provinciali attestanti l'ottemperanza dell'Impresa aggiudicataria alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
6. attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;
7. iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., le verifiche relative ai requisiti richiesti saranno svolte nei confronti di tutti i soggetti (mandataria e mandanti).

**NB:**

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, in

contrasto con le dichiarazioni prodotte in sede di gara, comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione e aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. Il medesimo effetto consegue la mancata produzione della documentazione o l'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario.

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 (in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Ai sensi dell'art. 22 della L.P. 2/2016 l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificata in capo all'aggiudicatario.

Si rammenta, ancora una volta, che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente per il reato di falso ideologico e amministrativamente con la revoca dell'affidamento del contratto nel caso l'Impresa risulti aggiudicataria della gara.

***Soccorso istruttorio (art. 23 della L.P. 2/2016): le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta possono essere sanate attraverso le procedure di soccorso istruttorio di cui al precitato articolo senza l'applicazione di alcuna sanzione.***

## **SEZIONE V – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE**

### **Art. 19 – Adempimenti a carico dell'Impresa aggiudicataria**

Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria deve:

- effettuare il versamento delle spese contrattuali (compresa l'imposta di bollo) nell'importo che sarà richiesto dalla CCIAA
- comunicare alla CCIAA gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m., comunicazione da effettuare entro il termine di 7 giorni dall'accensione degli stessi (se già esistenti l'obbligo di comunicazione scatta dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica); inoltre vanno comunicate anche le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su medesimi conti;
- trasmettere copia della polizza di assicurazione descritta nell'art. 7, del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- provvedere alla compilazione e sottoscrizione del Duvri predisposto dalla CCIAA;

### **Art. 20 – Documentazione che deve essere presentata dai R.T.I.**

Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un R.T.I., per il tramite dell'impresa capogruppo, si precisa che:

- la documentazione e gli adempimenti di cui all'articolo precedente sono richiesti alla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La CCIAA richiede, inoltre, al R.T.I., la presentazione della seguente documentazione:

- il mandato collettivo speciale conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:

- che le Imprese partecipanti si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
  - che il predetto raggruppamento temporaneo fra Imprese è costituito in seguito ad aggiudicazione del servizio oggetto delle presenti Norme;
  - che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della CCIAA;
  - che l'offerta delle imprese riunite comporta la responsabilità solidale nei confronti della CCIAA;
  - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della CCIAA per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia la CCIAA può far valere direttamente le responsabilità a carico delle Imprese mandanti;
- la procura relativa al suddetto mandato risultante da ATTO PUBBLICO (oppure copia notarile dello stesso atto) in bollo.

E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

**NB:**

Come già specificato nelle presenti Norme di gara anche per gli R.T.I. l'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. Il medesimo effetto consegue dalla mancata produzione della documentazione entro i termini fissati o all'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario.

**Art. 21 – Ulteriori informazioni**

- L'aggiudicazione definitiva verrà disposta con provvedimento, esperiti i controlli diretti alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario provvisorio. Tale provvedimento potrà essere adottato anche nelle more delle procedure di verifica, con efficacia condizionata all'esito positivo delle stesse.
- Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni e Impresa appaltatrice saranno deferite all'autorità giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.
- Stipulazione del contratto di appalto: qualora l'Impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto di appalto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'Impresa aggiudicataria dalla CCIAA, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, la CCIAA. all'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.
- I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Al presente invito viene allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003 (Allegato C);
- Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto con l'Impresa aggiudicataria dovrà essere stipulato entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione. Nella presente procedura di gara non trova applicazione il termine dilatorio di

trentacinque giorni, in quanto ricorre la fattispecie prevista dal comma 10, lettera b) del citato art. 32.

- La gara è regolata da:
  - della presenti Norme di Gara e relativi allegati;
  - dai Capitolati Speciali d'Appalto e dai relativi allegati;
  - dalla L.P. 9 marzo 2016, n. 2;
  - dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23, successive modificazioni ed integrazioni;
  - dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990;
  - dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, per le parti in vigore del D.P.R. 207/2010;
  - dalla normativa in materia di pubblica sicurezza;
  - dalle norme riferibili al Codice civile.

Trento, novembre 2016

Il Responsabile del procedimento  
dott. Mauro Leveghi

ALLEGATI:

- A1 Fac-simile dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti di partecipazione resa dal legale rappresentante per conto proprio e dell'operatore economico;
- A2 Fac-simile dichiarazione requisiti soggetti di cui all'art. 80, 3° comma, del D.Lgs. 50/2016 resa dalle persone di cui alla all'art. 10, lett. A1)
- B Fac-simile offerta economica
- C Allegato privacy

*Intestazione Operatore economico:*

Spett.le  
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  
via Calepina, 13  
38122 TRENTO TN  
Mail: [economato@tn.camcom.it](mailto:economato@tn.camcom.it)

OGGETTO: dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali e l'assenza dei motivi di esclusione<sup>1</sup> per la partecipazione al confronto concorrenziale diretto all'affidamento dei **SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E PIANTONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - PERIODO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018 – codice CIG**

Il/la sottoscritto/a:

nome				cognome			
nato il		a (comune)		(prov)		c.f.	
residente in						comune	
(prov)		In qualità di					
dell'Operatore economico							
c.f.				p.iva			
sede legale (indirizzo)					Comune (prov)		
domicilio (indirizzo)					Comune (prov)		
PEC							
<i>(a cui la CCIAA inoltrerà la comunicazioni inerenti la procedura in oggetto)</i>							
Referente dell'operatore economico dichiarante che la CCIAA potrà contattare per eventuali chiarimenti ( <i>eventuale</i> ):							
nome				cognome			
telefono				Tel. cellulare			
fax				Indirizzo mail			

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci e false, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

**D I C H I A R A**

○ che i sotto indicati soggetti rivestono le qualifiche di<sup>2</sup>:

		nome e cognome – c.f. – residenza
<input type="checkbox"/>	titolare (per impresa individuale)	
<input type="checkbox"/>	soci (per S.N.C.)	
<input type="checkbox"/>	soci/socio accomandatario (per S.A.S.)	
<input type="checkbox"/>	membri del Consiglio di amministrazione con legale rappresentanza	

<sup>1</sup> Combinato disposto degli artt. 24 L.P. 2/2016 e 80 del D.Lgs. 50/2016.

<sup>2</sup> Indicare, per ciascun soggetto, le esatte generalità, codice fiscale e la residenza.

<input type="checkbox"/>	membri degli organi di direzione o di vigilanza	
<input type="checkbox"/>	altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo	
<input type="checkbox"/>	socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di Società o di Consorzi	
<input type="checkbox"/>	direttore/i tecnico (eventuale per tutte le tipologie d'impresa)	
<input type="checkbox"/>	procuratore/i che rappresenta l'Operatore economico nella presente di gara	
<input type="checkbox"/>	Nell'anno antecedente la sottoscrizione, della presente dichiarazione, NON vi sono soggetti che hanno rivestito un ruolo assimilabile a una delle precedenti fattispecie e cessati dalla carica	
<i>ovvero</i>		
<input type="checkbox"/>	Soggetto/i che ha/hanno rivestito un ruolo assimilabile a una delle precedenti fattispecie e cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione	

- che l'Operatore economico possiede i REQUISITI TECNICO PREOFESIONALI indicati di seguito:
- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
 Registro delle Imprese della CCIAA competente per il territorio ove è ubicata la sede dell'offerente (oppure di organismo equivalente con riferimento allo Stato di appartenenza, art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016) per l'esercizio delle attività aventi a oggetto vigilanza privata;
  - di essere in possesso dell'idonea autorizzazione prefettizia, ex art. 134 T.U.L.P.S.:  
 indicazione degli estremi identificativi: rilasciata da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ numero/protocollo \_\_\_\_\_
- che nei propri confronti e dell'Operatore economico non sussistono MOTIVI DI ESCLUSIONE<sup>1</sup> indicati di seguito:
- non è stata pronunciata sentenza con condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
    - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-*bis* del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2 della decisione quadro 2008/841 GAI del Consiglio;
    - b. delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
    - c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
    - d. delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
    - e. delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
    - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

il sottoscritto dichiara inoltre:

di essere a diretta conoscenza che **NESSUNO** dei soggetti precitati ha riportato alcuna condanna per i reati su indicati;

ovvero

di **NON** essere a diretta conoscenza che a carico dei soggetti precitati vi siano state condanne per i reati su indicati (*pertanto allega apposita dichiarazione resa dai medesimi soggetti - vedi fac-simile A2*);

– ovvero (*specificare le condanne riportate*)<sup>3</sup>

– per il/i soggetto/i cessato/i dalla carica sopra indicato/i<sup>4</sup>:

che l'Operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei (specificare) ;

ovvero

che la cessazione della carica del/precitato/i soggetto/i non è dovuta da condotta penalmente sanzionata e che l'Operatore economico non ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

b. che, nei confronti dei soggetti precitati non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis e 92, commi 2 e 3 del citato decreto, con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;

c. che l'Operatore economico non ha commesso violazioni gravi<sup>5</sup>, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, (secondo la legislazione italiana o, per le Imprese straniere, secondo quella dello Stato in cui sono stabilite)<sup>6</sup>

ovvero (*specificare*)

– che l'Operatore economico non ha commesso gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, ostative al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015;<sup>8</sup>

qualora non ricorra l'ipotesi d'iscrizione INPS, indicare:

il fondo previdenziale	
Matricola d'iscrizione	

<sup>3</sup> un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7 D.Lgs. 50/2016).

<sup>4</sup> barrare la casella che interessa.

<sup>5</sup> si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a Euro 10.000,00 (art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione (art 80, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).

<sup>6</sup> non rileva ai fini dell'esclusione il caso in cui l'Operatore economico ha ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati.

- che l'Operatore economico:
- a. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate in materia di salute, nonché ambientale e sociale di cui all'art. 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
  - b. non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni<sup>7</sup>;
  - c. non ha commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità e affidabilità, tra i quali:
    - i. carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto o di concessione che hanno causato la risoluzione anticipata non contestata in giudizio ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che hanno dato luogo a una condanna al risarcimento del danno o ad altro genere di sanzioni;
    - ii. aver influenzato indebitamente il processo decisionale della CCIAA, per ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
    - iii. aver fornito informazioni false o fuorvianti (anche per negligenza) suscettibili di influenzare decisioni su esclusione, selezione o aggiudicazione ovvero aver omesso informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura;
  - d. non si trova in una situazione di conflitto di interesse, di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016<sup>8</sup>;
  - e. non ha causato una distorsione della concorrenza derivante da un suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, di cui all'art. 67 D.Lgs. 50/2016;
  - f. non è soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm. o ad altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
  - g. non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o per aver prodotto falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
  - h. non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990. n. 55;
  - i. rispetto alla Legge 68/1999<sup>9</sup>:
    - non è soggetta alle assunzioni obbligatorie di cui alla citata Legge
    - è soggetta agli obblighi di assunzioni di cui alla citata Legge<sup>10</sup> e ha ottemperato ai medesimi
  - l. nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione, non è stata oggetto di alcuna richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
  - m. non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
  - n. OVVERO (specificare)<sup>11</sup>

<sup>7</sup> non rileva il caso di concordato con continuità aziendale, fermo restando quanto previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 50/2016.

<sup>8</sup> i n combinato disposto con l'articolo 80, comma 5, lettera d, del D.Lgs 50/2016.

<sup>9</sup> per i concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.

<sup>10</sup> per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.

- che l'Operatore economico non è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

ovvero di essere affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario dal <sup>12</sup>;

dichiara inoltre

- di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni e delle caratteristiche ambientali oltre alle circostanze - generali e particolari che influiranno nell'esecuzione del servizio oggetto del presente confronto concorrenziale e di averne opportunamente tenuto conto nella redazione dell'offerta economica;
- di accettare integralmente il contenuto di ciascun schema di "Capitolato speciale d'Appalto", che in caso di aggiudicazione regolerà l'esecuzione dei contratti con le Amministrazioni;
- di disporre delle attrezzature idonee a garantire la "televigilanza" a mezzo "central station" ovvero di essere in grado di garantirne la piena operatività entro la data di sottoscrizione dei contratti;
- di aver tenuto conto e di adottare tutti gli adempimenti per mantenere il possesso delle licenze, permessi e autorizzazioni necessarie per la corretta esecuzione del servizio, previsti dalla vigente normativa in materia di vigilanza privata e sicurezza in genere;
- di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza previsti dalla normativa vigente in vigore nei luoghi di lavoro ove devono essere svolti i servizi oggetto del presente confronto e di aver valutato congruamente i costi per la sicurezza specifici della propria attività;
- di aver preso atto che per il presente appalto vi sono rischi da interferenze come evidenziati nella schema di D.U.V.R.I. elaborato dalla CCIAA, allegato a ciascun Capitolato Speciale d'Appalto, e di averne tenuto conto nel formulare l'offerta;
- di fornire la propria collaborazione, in caso di aggiudicazione, al completamento del precitato documento, portando a conoscenza dei rischi specifici della propria attività che potrebbero essere causa di rischi da interferenze con l'attività della CCIAA;
- di non partecipare al presente confronto anche in altre forme;
- che i legali rappresentanti o comunque persone autorizzate ad impegnare validamente l'offerente (punto 3 della presente dichiarazione) non rivestono analogo ruolo con altro soggetto offerente;
- di rispettare il "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 rinvenibile al seguente indirizzo:  
<http://www.tn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/14CodiceComportamento.pdf> , dichiarando di conoscerlo integralmente. Di essere edotto che la violazione degli obblighi di cui al predetto Codice comporterà per la CCIAA la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento. Con la sottoscrizione del contratto, l'Operatore economico inoltre, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti della C.C.I.A.A. di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali all'interno dell'Ente camerale, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;

Luogo e data

Timbro e firma leggibile

Informativa privacy

---

<sup>11</sup> un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7 D.Lgs. 50/2016).

<sup>12</sup> specificare la diversa situazione in cui si trova l'Operatore economico (D.Lgs. 50/2016 art. 80 comma 11).

*Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli eventuali documenti allegati sono trattati allo scopo di procedere agli adempimenti previsti dalle normative in materia di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori. – Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio IAA di Trento, responsabile è il dott. Michele Passerini (Dirigente Area 2 - Amministrazione)*

**IL PRESENTE FAC-SIMILE, UNA VOLTA COMPILATO VA FIRMATO, ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ E INSERITO NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Allegato A2** - fac-simile di dichiarazione di cui alla **lettera A2) dell'art. 10 delle Norme di Gara** attestante l'assenza dei motivi di esclusione (comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016) delle **persone fisiche, qualora ciò non sia stato dichiarato dal legale rappresentante**, che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui all'allegato A1)

Spett.le  
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  
via Calepina, 13  
38122 TRENTO TN

Mail: [economato@tn.camcom.it](mailto:economato@tn.camcom.it)

OGGETTO: dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti tecnico professionali e l'assenza dei motivi di esclusione<sup>1</sup> per la partecipazione al confronto concorrenziale diretto all'affidamento dei **SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E PIANTONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - PERIODO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018 – codice CIG \_\_\_\_\_**

Il/la sottoscritto/a:

nome				cognome			
nato il		a (comune)		(PROV)		C.F.	
residente in						comune	
(PROV)		In qualità di					
dell'Operatore economico							
C.F.				P.IVA			
telefono				Tel. cellulare			
fax				Indirizzo mail			

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste per il rilascio di dichiarazioni mendaci e false, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità

## D I C H I A R A

di ricoprire, all'interno dell'Impresa, la carica di:

<input type="checkbox"/>	direttore tecnico
<input type="checkbox"/>	socio di S.N.C.
<input type="checkbox"/>	membro del Consiglio di amministrazione con legale rappresentanza
<input type="checkbox"/>	altro soggetto con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo ( <i>specificare</i> )
<input type="checkbox"/>	membro degli organi di direzione o di vigilanza
<input type="checkbox"/>	Soggetto che ha rivestito un ruolo assimilabile a una delle precedenti fattispecie e cessato dalla carica nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione

che nei propri confronti non sussistono **MOTIVI DI ESCLUSIONE<sup>1</sup>** indicati di seguito:

- che, nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza con condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
  - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita dall'articolo 2 della decisione quadro 2008/841 GAI del Consiglio;

<sup>1</sup> Combinato disposto degli artt. 24 L.P. 2/2016 e 80 del D.Lgs. 50/2016

**Allegato A2** - fac-simile di dichiarazione di cui alla **lettera A2) dell'art. 10 delle Norme di Gara** attestante l'assenza dei motivi di esclusione (comma 1, art. 80 D.Lgs. 50/2016) delle **persone fisiche, qualora ciò non sia stato dichiarato dal legale rappresentante**, che ha sottoscritto le dichiarazioni di cui all'allegato A1)

- b. delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 354,355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d. delitti consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e. delitti di cui agli articoli 648-*bis*, 648-*ter*, del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
  - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- che, nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis e 92, commi 2 e 3 del citato decreto, con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
  - ovvero (specificare le condanne riportate)<sup>2</sup>

Luogo e data

Firma leggibile

#### Informativa privacy

*Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. si informa che i dati contenuti nella presente dichiarazione e negli eventuali documenti allegati sono trattati allo scopo di procedere agli adempimenti previsti dalle normative in materia di affidamento di forniture di beni, servizi e lavori. – Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio IAA di Trento, responsabile è il dott. Michele Passerini (Dirigente Area 2 - Amministrazione).*

**IL PRESENTE FAC-SIMILE, UNA VOLTA COMPILATO VA FIRMATO, ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO A1) E INSERITO NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

---

<sup>2</sup> Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7 D.Lgs. 50/2016).

Intestazione Impresa:

marca da bollo  
contrassegno da  
Euro 16,00

Spett.le  
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  
via Calepina, 13  
38122 TRENTO TN  
Mail: [economato@tn.camcom.it](mailto:economato@tn.camcom.it)

OGGETTO: offerta economica per la fornitura di **SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E PIANTONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - PERIODO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018 – codice CIG**

Il/la sottoscritto/a:

nome					cognome				
nato il		a (comune)		(prov)		c.f.			
residente in						comune			
(prov)		In qualità di							
dell'impresa									
c.f.				p.iva					
sede legale (indirizzo)				Comune (prov)					
domicilio (indirizzo)				Comune (prov)					
telefono				fax					
Indirizzo mail				pec					

presa visione delle Norme di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti gli altri atti di gara, accettandone integralmente il contenuto<sup>1</sup>,

#### FORMULA

la seguente **offerta economica** nell'ambito della procedura per l'affidamento dell'appalto per il servizio di cui all'oggetto:

lett.	Descrizione attività	Unità di misura	1	2	Totale Offerto (Euro) "TO" 3=[1 x 2]
			q.tà	Importo unitario	
(A.1)	canone <b>mensile</b> per vigilanza immobile "Sede camerale, via Calepina 13"	mese	12		

<sup>1</sup> Nel caso di R.T.I. verificare le norme specifiche contenute nelle Norme di Gara

<b>(A.2)</b>	canone mensile per vigilanza immobile “Compendio Palazzo Roccabruna, via Ss. Trinità 24”	mese	12		
<b>(A.3)</b>	canone <b>mensile</b> per vigilanza immobile “Uffici e magazzini di via Dordi 15-17-19	mese	12		
<b>(A.4)</b>	canone mensile per vigilanza immobile “Palazzo ex Bellevue, via Asiago 2”	mese	12		
<b>(B)</b>	<b>intervento</b> di “scattato allarme”	intervento	10		
<b>(C)</b>	<b>intervento</b> di “apertura/chiusura” immobili”	intervento	4		
<b>(D)</b>	Importo <b>orario</b> per piantonamento fisso con Guardia Giurata	ora	15		
<b>IMPORTO ANNUALE OFFERTO</b> (somma importi colonna 3)		Euro _____,____			
		(in lettere)			
<b>IMPORTO BIENNALE OFFERTO</b> (importo annuale offerto x 2 anni)		Euro _____,____			
		_____ (in lettere)			
Oneri per la sicurezza specifici dell'impresa compresi nell'IMPORTO BIENNALE OFFERTO (non quelli da rischi interferenziali)		Euro _____,____			

Il corrispettivo di cui sopra NON comprende gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali già quantificati da CCIAA in complessivi Euro 200,00 (duecento/00) più I.V.A

Luogo e data

Timbro e firma leggibile<sup>2</sup>

**AVVERTENZE:**

gli **importi offerti** devono:

- Ove richiesto, gli importi devono essere indicati in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che, in caso di discordanza, la C.C.I.A.A. considererà valida l'espressione in lettere;
- indicare un numero di decimali pari a massimo 2 (due);
- vietata l'indicazione di importi uguali a zero;

**NON SARANNO AMMESSE OFFERTE INCOMPLETE E/O PARZIALI E/O SUPERIORI ALLA BASE DI GARA INDICATA NELLE NORME DI GARA**

<sup>2</sup> Nel caso di R.T.I. verificare le norme specifiche contenute nelle Norme di Gara.



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

**INFORMATIVA**

**ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196**

**“Codice in materia di protezione dei dati personali”**

**All'offerente**

Con la presente La informiamo che il D.Lgs. n. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 della normativa in parola, La informiamo che:

- 1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione della Sua capacità a presentare offerta;
- 2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché la stessa proceda alla valutazione dell'ammissibilità alla presentazione dell'offerta presentata. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio camerale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio qualora Lei intenda partecipare alla gara oggetto del presente bando;
- 4) il rifiuto a rispondere comporterà l'impossibilità di ammetterLa alla procedura di gara oggetto del presente bando;
- 5) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2;
- 6) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare i seguenti diritti e precisamente:
  - A) il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti tenuto dal Garante sulla base delle notificazioni ricevute, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa;
  - B) il diritto di essere informato su:
    - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
    - le finalità e modalità di trattamento;

Allegato C – Privacy alle norme di gara per servizio di vigilanza privata degli immobili di proprietà a favore della Camera di commercio I.A.A. e dell’Azienda speciale Accademia d’Impresa, periodo 1/1/2017-31/12/2018

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile.

**C)** il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

- a. la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d. l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

**D)** il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

**E)** il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;

- il titolare del trattamento è: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, via Calepina n. 13 - 38122 Trento.

Trento, novembre 2016



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA  
E PIANTONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI  
COMMERCIO I.A.A. - PERIODO 1° GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018**

(CODICE CIG N. \_\_\_\_\_).

Fra le parti

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Trento (c.f. 00262170228), di seguito denominata anche CCIAA, con sede in Trento via Calepina n. 13 rappresentata dal Segretario Generale, Mauro Leveghi (c.f. ///) domiciliato per la funzione presso l'Ente camerale

e

Istituto di vigilanza /// (c.f. e n. d'iscrizione al registro delle imprese ///), di seguito Istituto di vigilanza, con sede in /// legalmente rappresentata da /// (c.f. ///) domiciliato per la funzione presso la Sede legale dell'Istituto, convengono e stipulano quanto segue:

premesso che

con determinazione del Segretario Generale n. // del /// è stato autorizzato l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto all'Istituto di vigilanza ///, rapporto regolato secondo quanto previsto nel presente atto e di seguito riportato.

*Art. 1 - Oggetto*

**SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto i servizi di vigilanza e televigilanza in "central station" degli immobili di proprietà della CCIAA, ubicati nel centro storico di Trento, Zona a Traffico Limitato (ZTL) e di seguito elencati, oltre al piantonamento in caso di "scattato allarme" e a seguito di richieste specifiche della CCIAA in occasione d eventi:

1. Sede camerale, Trento via Calepina n. 13;
2. Compendio immobiliare Palazzo Roccabruna, Trento via Ss. Trinità n. 24 (compreso il corpo immobiliare denominato "Barchessa");
3. Uffici e magazzini Trento via Dordi nn. 15-17-19.

I servizi devono essere resi secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente atto e nel pieno e completo rispetto della normativa di settore vigente tempo per tempo, con particolare riferimento a:

- artt. 133 e ss. del R.D. n. 773/1931 – T.U.L.P.S. "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza",
- Regolamento d'attuazione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
- D.M. 1 ottobre 2010, n. 269 inerente la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi così come disciplinati dagli artt. 256-bis e 257-bis del Regolamento citato, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi nell'ambito degli istituti stessi)
- il D.M. 4 giugno 2014, n. 115, Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l'espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di

vigilanza privati, autorizzati a norma dell'art. 134 del T.U.L.P.S.; Legge 15 luglio 2009, n. 94

- Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di pubblica sicurezza
- D.M. 6 ottobre 2009, determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi 7 e 13 dell'art. 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94

#### *Art. 2 - Natura del servizio*

L'Istituto di vigilanza, in possesso di idonea licenza prefettizia di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente atto, tenendo conto che gli immobili oggetto del presente servizio devono essere collegati con l'Istituto di vigilanza in "central station" con periferiche e strumentazione messa a disposizione - per la durata del contratto - dall'Istituto stesso senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto indicato all'art. 5 del presente atto. Sarà cura dell'Istituto di vigilanza tenere in perfetta efficienza e funzionanti le apparecchiature di collegamento. Nessun onere per qualsiasi motivo potrà essere addebitato alla CCIAA. L'Istituto di vigilanza si impegna, inoltre, a svolgere i servizi oggetto del presente atto secondo le modalità e le seguenti condizioni:

#### A. SERVIZIO DI VIGILANZA:

- inserimento e disinserimento del sistema di allarme antifurto, per gli immobili gestiti tramite collegamento in "central station": da effettuare attraverso la propria unità operativa mediante un sistema di collegamento bidirezionale o altro sistema ritenuto idoneo e compatibile con i sistemi d'allarme installati,

ma non telefonico, secondo le istruzioni impartite dalla CCIAA e quanto previsto di seguito. L'inserimento dell'impianto d'allarme è effettuato attraverso la chiamata di una persona a ciò abilitata dalla CCIAA e in possesso di idonea password. Il disinserimento dell'impianto dal lunedì al venerdì, se non festivi, è effettuato direttamente dalla unità operativa dell'Istituto di vigilanza tutte le mattine alle ore 7.30, ovvero su chiamata di una persona abilitata dall'Amministrazione camerale e in possesso di idonea password. La CCIAA si impegna a comunicare all'Istituto di vigilanza l'elenco dei nominativi abilitati alle operazioni di cui sopra, nonché in busta opportunamente sigillata le rispettive password ed eventuali aggiornamenti;

- monitoraggio 24 ore su 24 dei sistemi d'allarme inseriti, con registrazione degli interventi sugli impianti antincendio e antifurto; pronto intervento in caso di allarme mediante l'utilizzo di Guardie Giurate. L'allarme antincendio rimane inserito 24 ore su 24, salvo diversa comunicazione scritta;
- fornitura e manutenzione delle apparecchiature di collegamento;
- esposizione e ritiro delle bandiere nei giorni non lavorativi secondo le istruzioni che di volta in volta verranno comunicate dalla CCIAA e le norme vigenti in materia;
- custodia delle chiavi: le chiavi d'accesso agli immobili sono consegnate all'Istituto di vigilanza in busta chiusa e sigillata. L'Istituto si impegna a depositarle nella propria cassaforte ed a giustificare un loro eventuale utilizzo con relazione scritta entro il giorno seguente all'utilizzo stesso; contestualmente le chiavi dovranno essere presentate all'Ufficio Economato della CCIAA che provvederà a risigillarle e alla successiva riconsegna.

**B. INTERVENTO PER "SCATTATO ALLARME":**

- richiesta di intervento di forze dell'ordine, vigili del fuoco: nel caso di segnali d'allarme, sia di notte (antifurto ed antincendio), sia di giorno (antincendio), l'Istituto di vigilanza dovrà immediatamente inviare sul posto uno o più Guardie Giurate che dovranno effettuare un controllo accurato, sia esterno che interno dell'immobile. Le Guardie Giurate dovranno raggiungere l'immobile oggetto del servizio di vigilanza entro e non oltre 15 minuti dallo scattato allarme. La comunicazione dell'avvenuto allarme dovrà essere inviata tempestivamente anche alla CCIAA, qualora se ne ravvisasse la necessità.

C. APERTURA E CHIUSURA DEGLI IMMOBILI:

- richiesta di intervento tecnico e/o del responsabile della CCIAA.

D. PIANTONAMENTO FISSO CON GUARDIA GIURATA:

- in caso di "scattato allarme" qualora fossero riscontrate gravi anomalie il loco, una Guardia Giurata deve essere dislocata per il piantonamento dell'immobile fino all'arrivo delle Autorità competenti, opportunamente contattate;
- in caso di eventi organizzati dall'Ente camerale, deve essere resa disponibile una o più Guardie Giurate, secondo le indicazioni fornite dalla CCIAA con almeno 4 giorni lavorativi di preavviso.

Le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento per le operazioni di inserimento e disinserimento, nonché monitoraggio dei sistemi d'allarme, sono a carico dell'Istituto di vigilanza. L'Istituto di vigilanza dovrà comunicare tempestivamente alla CCIAA eventuali anomalie riscontrate. Rimane a carico della CCIAA la sola fornitura dell'energia elettrica.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 5 della L.P. 23/1990, l'Impresa è vincolata al rispetto del presente Capitolato anche a seguito della variazione (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni previste nel presente atto entro il limite di un quinto delle stesse, con relativo adeguamento del corrispettivo.

La CCIAA si riserva inoltre, in qualsiasi momento, di variare gli immobili oggetto del servizio. La CCIAA ne darà comunicazione all'Istituto di vigilanza con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. In tal caso il corrispettivo dovuto verrà rideterminato in base al servizio effettivamente svolto, l'Istituto di vigilanza non potrà pretendere indennizzo di danno alcuno, purché tali variazioni rientrino (in aumento ed in diminuzione) nel limite di cui al precedente comma.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 135, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di attivazione di convenzione da parte di CONSIP e/o della centrale di committenza provinciale che preveda corrispettivi più vantaggiosi per la CCIAA. In tal caso, l'Impresa ha la possibilità di proseguire nell'esecuzione del presente atto accettando il ridimensionamento dei corrispettivi, adeguandoli a quelli della convenzione divenuta nel frattempo attiva. Il corrispettivo pattuito potrà essere inoltre sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016, qualora i medesimi si discostino da quelli risultanti dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici. Anche in tal caso la CCIAA chiederà l'adeguamento dei corrispettivi entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati sopra indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga nel periodo di validità del presente atto.

*Art. 4 - Durata*

Il contratto avrà durata di 2 (due) anni a partire dal 1° gennaio 2017 (o dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto). La CCIAA, valutata la qualità delle prestazioni svolte dall'Istituto di vigilanza, si riserva la possibilità di prorogare il termine di scadenza del contratto di ulteriori due anni.

*Art. 5 – Corrispettivi*

I corrispettivi contrattuali dovuti per i servizi oggetto del presente atto sono quelli derivanti dall'offerta economica presentata dall'istituto di vigilanza e di seguito indicati:

## A. VIGILANZA:

1. canone mensile per la Sede Camerale, sita in via Calepina n. 13, pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx) I.V.A. esclusa;
2. canone mensile per il compendio Palazzo Roccabruna (compresa la porzione "Barchessa"), sita in via Ss. Trinità n. 24, pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx) I.V.A. esclusa;
3. canone mensile per gli Uffici e magazzini Trento via Dordi nn. 15-17-19, pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx) I.V.A. esclusa

B. INTERVENTO PER OGNI "SCATTATO ALLARME" presso ciascun immobile indicato all'art. 1: pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx), più I.V.A.;

C. INTERVENTO PER OGNI "APERTURA/CHIUSURA" presso ciascun immobile indicato all'art. 1: pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx), più I.V.A.;

D. PIANTONAMENTO FISSO CON GUARDIA GIURATA: costo orario per persona pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx), più I.V.A.;

L'importo presunto annuo onnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente atto è pari ad Euro XXXX,XX (XXXXXX/XXX) più I.V.A., che per l'intera

durata contrattuale ammonta a complessivi Euro XXXX,XX (XXXXXX/XX), più I.V.A. Considerata la natura e le modalità di esecuzione del servizio sono stati rilevati rischi di natura interferenziale ed i costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. risultano pari - per il biennio 2017/2018 - ad Euro 100,00 (cento/00) più I.V.A. Il corrispettivo dell'appalto rimarrà fermo per il primo anno di durata del contratto. Lo stesso potrà essere assoggettato a revisione annuale su espressa richiesta dell'Istituto di vigilanza, ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 23/1990 e s.m. I corrispettivi comprendono ogni altro eventuale onere, anche futuro e non prevedibile, che possa essere connesso all'esecuzione del servizio in oggetto.

*Art. 6 - Modalità, tempi di pagamento e tracciabilità*

La CCIAA si impegna a pagare gli importi dei corrispettivi dovuti con cadenza mensile posticipata, compresi i canoni di cui alla lett. A) ed i servizi eventualmente resi di cui alle lett. B), C) e D). a seguito di accertamento della regolarità del servizio svolto ed esperiti i controlli di legge in materia previdenziale e assistenziale.

L'Istituto di vigilanza provvederà ad emettere fattura previa applicazione di una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento) ai sensi dell'art. 30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata al termine del servizio stesso, previa verifica della regolarità contributiva

La CCIAA effettuerà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (fa fede la data del protocollo). Nel caso in cui le prestazioni a cui si riferisce la fattura siano contestate e/o incomplete, i termini di pagamento sono sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione. La CCIAA potrà altresì portare in detrazione dei corrispettivi dovuti e non ancora liquidati gli eventuali importi corrisposti a terzi, nonché le eventuali penali così come indicato al successivo art.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m., il pagamento sarà effettuato dalla CCIAA a mezzo mandato di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato che l'Istituto deve obbligatoriamente comunicare alla CCIAA, entro 7 (sette) giorni dall'affidamento, con l'indicazione delle persone autorizzate ad operare sugli stessi. Il presente contratto verrà risolto in danno all'Istituto qualora la stessa non adempia agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della predetta Legge n. 136/2010 e s.m.

*Art. 7 - Assicurazione per danno a persone e/o cose (RCT/RCO)*

L'Istituto di vigilanza è responsabile dei danni dallo stesso causati agli immobili ed a quanto in essi, a qualsiasi titolo, contenuto. La responsabilità è inoltre estesa ad eventuali danni subiti da persone presenti. L'Istituto di vigilanza, è tenuto alla stipula di un'assicurazione (unica per la CCIAA e la propria azienda speciale Accademia d'Impresa) per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall'assunzione dei servizi di cui al presente atto, con massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila/00) per ogni sinistro ovvero comprovare di essere in possesso di certificato assicurativo di polizza stipulata con primaria compagnia, a copertura dei massimali richiesti. La durata della copertura assicurativa deve essere garantita per l'intero periodo contrattuale.

*Art. 8 – Sicurezza e tutela dei lavoratori dipendenti*

L'Istituto di vigilanza si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ottemperando a tutti gli obblighi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e di futura emanazione in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'Istituto di vigilanza deve inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Le parti hanno predisposto il Documento Unico dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e

s.m., che risulta parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato. L'Istituto di vigilanza dovrà:

- disporre che i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio siano dotati ed usino tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti le operazioni da effettuare e che non compiano di propria iniziativa attività non a loro affidate;
- curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge.

*Art. 9 - Cessione del contratto e subappalto*

L'Istituto di vigilanza non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto senza autorizzazione scritta della CCIAA, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 della L.P. n. 23/1990 e s.m. È fatto divieto di subappalto.

*Art. 10 – Facoltà di recesso dal contratto*

La CCIAA ha la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni naturali consecutivi comunicato a mezzo di PEC.

La CCIAA pagherà all'istituto di vigilanza i corrispettivi spettanti in base all'attività effettivamente svolta.

All'Istituto di vigilanza spetta inoltre un decimo dell'importo dei canoni per i servizi di vigilanza di cui alla lettera A) dell'art. 5 del presente atto non ancora eseguiti, di cui al 1. comma dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

La CCIAA non corrisponderà alcuna altra forma di risarcimento comunque denominata.

*Art. 11 – Inadempienze e penali e risoluzione*

Nel caso in cui la CCIAA rilevi delle inadempienze e/o prestazioni rese in modo incompleto o difforme dalle indicazioni fornite e dalle normative di settore, invia comunicazione all'Istituto di vigilanza, il quale deve provvedere alla regolarizzazione

entro il termine indicato dalla CCIAA. L'Istituto di vigilanza può fornire entro detto termine le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui la CCIAA non ritenesse sufficienti gli interventi di ripristino e/o valide le giustificazioni fornite ovvero sia decorso infruttuosamente il precitato termine, applicherà una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare complessivo del contratto per ogni giorno di ritardo. Qualora gli importi delle penali siano superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale potrà essere promossa dalla CCIAA la risoluzione del contratto.

Resta salva la richiesta di risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti per effetto dei comportamenti di cui al periodo precedente.

Nel caso si manifestino le condizioni previste dall'art. 108 del D. lgs 50/2016, la CCIAA procederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto previste dal medesimo articolo.

La CCIAA procederà analogamente anche nei seguenti casi:

1. per il venir meno della licenza all'esercizio della vigilanza privata di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
2. contravvenire le norme in materia di tracciabilità;
3. nei casi di subappalto e cessione non autorizzati dalla CCIAA;

Le penali di cui al presente articolo, senza di ulteriori comunicazioni e/o formalità, potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti all'istituto di vigilanza e non ancora effettuati.

Rimane salva la possibilità per la CCIAA, previa comunicazione scritta, di affidare a terzi il completamento dei servizi di cui al presente atto in danno all'Istituto di vigilanza inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempienze la CCIAA può richiedere il risarcimento dei danni.

#### *Art. 12 – Codice di comportamento*

L'Istituto di vigilanza si obbliga nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del "Codice di

comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento" approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 (rinvenibile sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione trasparente\Disposizioni generali\Atti generali, al seguente link: <http://www.tn.camcom.it/sites/default/files/uploads/documents/AmministrazioneTrasparente/DisposizioniGenerali/14CodiceComportamento.pdf>), dichiarando di conoscerlo integralmente, è edotta che la violazione degli obblighi di cui al predetto Codice comporterà per la CCIAA la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento. L'Istituto di vigilanza attesta inoltre con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### *Art. 13 – Oneri contrattuali e registrazione*

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, esclusa la sola I.V.A., sono a carico dell'Istituto di vigilanza. Il presente atto verrà registrato – a cura della CCIAA - in caso d'uso (art. 1 punto b. della Parte Seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986) ed i relativi oneri saranno a carico dell'Istituto di vigilanza.

#### *Art. 14 - Definizione delle controversie e foro competente*

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la CCIAA e l'Istituto di vigilanza saranno deferite al Tribunale di Trento.

#### *Art. 15 - Rinvio ad altre norme*

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni legislative vigenti, in particolare le leggi provinciali 9 marzo 2016, n. 2 e 19 luglio 1990, n. 23, il relativo regolamento d'attuazione, nonché in quanto compatibile il D.Lgs. 50/2016 e per le parti in vigore del D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e del codice civile.

Il presente atto è composto di n. 15 articoli, oltre ai seguenti allegati:

- D.U.V.R.I., anche se non materialmente allegato

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Impresa per mezzo del proprio Legale rappresentante approva tutte le clausole del presente contratto e, specificatamente gli articoli 9, 11 e 13, apponendo una seconda sottoscrizione.

**Committente:**

*Camera di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura di Trento*

*via Calepina n. 13 – 38122 Trento*


**SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E PIANTONAMENTO DEGLI  
IMMOBILI DI PROPRIETÀ DESTINATI ALLA CAMERA DI  
COMMERCIO I.A.A. DI TRENTO**

PERIODO 1/1/2017-31/12/2018

***Documento Unico di Valutazione  
dei Rischi da Interferenze***

***Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.***

*(aggiornato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)*



**Data documento:** \_\_\_\_\_

## 1. INDICE

1. INDICE	2
2. PREMESSA	3
3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO	6
4. CLAUSOLE CONTRATTUALI	7
5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE	11
5.1 Vie di fuga ed uscite di emergenza	11
5.2 Antincendio, piano di evacuazione e primo soccorso.	11
5.3 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione	13
5.4 Sistema di allarme	13
5.5 Microclima ed illuminazione	13
5.6 Servizi igienici	14
5.7 Segnaletica di sicurezza	14
5.8 Macchine, attrezzature, impianti	14
5.9 Impianto elettrico	14
5.10 Impianto distribuzione gas	14
5.11 Rumore	14
5.12 Preparati/sostanze chimiche	14
5.13 Movimentazione e sollevamento dei carichi	15
5.14 Transito di automezzi	15
5.15 Campi elettromagnetici	15
5.16 Informazione, formazione ed addestramento	15
6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	16
RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	19
7. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO	27
8. LAVORATORI DELL'APPALTATORE	29
9. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE	30
10. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE	31
11. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	32
12. VERBALE DI COORDINAMENTO	33
13. SPAZIO PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTI DEL DUVRI	34
14. ALLEGATO: PLANIMETRIE DEGLI EDIFICI – N. 26 DISEGNI	35

## 2. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. per i lavori oggetto dell'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono verificarsi nello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto e le relative misure di prevenzione adottate per eliminare le interferenze. **Il Documento è allegato al contratto di appalto di cui fa parte integrante** ed è messo a disposizione, per richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice chiamata a svolgere i lavori oggetto dell'appalto. Per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, il Datore di Lavoro committente e l'appaltatore, si atterrano alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.

Il Datore di Lavoro committente mette a disposizione dell'impresa appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. Parimenti, l'impresa appaltatrice mette a disposizione del Datore di Lavoro committente il suo documento di valutazione dei rischi ed, eventualmente, il suo Piano Operativo di Sicurezza, al fine di rendere possibile ogni azione di prevenzione e protezione dei rischi.

Si ricordano di seguito i disposti dell'art 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

### **Art. 26**

#### **(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)**

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
  - a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
    - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
    - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
  - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
  - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
  - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*
- 3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*
- 3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
4. *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Per completezza si riporta anche l'Allegato XI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. nel quale sono indicati i rischi particolari che se presenti richiedono la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze indipendentemente dalla durata dei lavori:

#### **Allegato XI**

##### **Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori**

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
4. *Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.*
5. *Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
6. *Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
7. *Lavori subacquei con respiratori.*
8. *Lavori in cassoni ad aria compressa.*
9. *Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
10. *Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

**Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è parte integrante del contratto d'appalto in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze rappresentano violazione delle norme contrattuali.**

**3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO**

<b>APPALTO:</b>	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E PIANTONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ CAMERALE E DESTINATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. E ALLA PROPRIA AZIENDA SPECIALE ACCADEMIA D'IMPRESA - PERIODO 1/1/2017-31/12/2018
	<input type="checkbox"/> lavori
	<input checked="" type="checkbox"/> servizi
	<input type="checkbox"/> forniture
Importo	_____ / / / / _____

<b>COMMITTENTE:</b>	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento
Datore di lavoro	dott. Mauro Leveghi – Segretario Generale
Indirizzo del committente	via Calepina n. 13 – 38122 Trento TN
Telefono	0461 887111
Fax – mail	0461 986356 - <a href="mailto:info@tn.camcom.it">info@tn.camcom.it</a>

<b>APPALTATORE:</b>	_____ / / / / _____
Datore di lavoro	_____ / / / / _____
Indirizzo dell'appaltatore	_____ / / / / _____

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di vigilanza agli immobili camerale di seguito elencati:

- Sede Camera di Commercio di Trento, via Calepina 13 - Trento;
- Palazzo Roccabruna, via Ss. Trinità 24 – Trento;
- Ufficio metrico, via Dordi 19 – Trento.

Il servizio di vigilanza ricomprende anche la gestione dei sistemi di allarme anti-intrusione, antincendio e relativa gestione (accensione/spengimento) con conseguenti interventi per scattato allarme. Inoltre è oggetto del presente DUVRI anche il servizio di apertura e chiusura degli immobili ed il piantonamento fisso con guardia giurata.

#### 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Vale quanto di seguito indicato.

##### **Osservanza di leggi e regolamenti**

L'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori affidati dal Committente deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno inoltre essere rispettate anche le prescrizioni loro impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro del Committente.

L'Appaltatore è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

##### **Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti**

Gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono stabiliti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*
  - a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;*
  - b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
  - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
  - d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
  - e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
  - f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
  - g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
  - g-bis) *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
  - h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
  - i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
  - l) *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
  - m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
  - n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
  - o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

- p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
  - q) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
  - r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
  - s) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
  - t) *adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
  - u) *nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
  - v) *nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
  - z) *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
  - aa) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
  - bb) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*
- 1-bis. *L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.*
2. *Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:*
- a) *la natura dei rischi;*
  - b) *l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
  - c) *la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
  - d) *i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;*
  - e) *i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*
3. *Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici*

*interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.*

*3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.*

### **Obblighi dei preposti**

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*
  - a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
  - b) *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
  - c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
  - d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
  - e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
  - f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
  - g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

### **Obblighi dei lavoratori**

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
2. *I lavoratori devono in particolare:*
  - a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
  - b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
  - c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
  - d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
  - e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
  - f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
  - g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Si richiama altresì l'osservanza da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori a tutte le altre disposizioni ed obblighi indicati nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed a qualsiasi altro disposto legislativo che possa essere inerente i lavori oggetto dell'appalto.

### **Condizioni generali**

**Responsabilità Civile** : l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi evento provocato direttamente o indirettamente nell'espletamento dei lavori affidati che abbiano causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro del Committente ed a tal fine, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve stipulare polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni.

**Assicurazioni INPS e INAIL** : lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data di svolgimento dei lavori oggetto dell'Appalto.

**Subordinazione** : durante l'effettuazione dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore sarà libera/o da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientali;

**Tessera di riconoscimento**: ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., **i lavoratori dell'Appaltatore devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

**Cooperazione e coordinamento** : ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra il Committente e l'Appaltatore.

Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Committente, l'Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza di qualsiasi altra persona si trovi nei luoghi di lavoro del Committente.

**Materiali di impiego** : i materiali eventualmente utilizzati per la esecuzione dei lavori, portati presso la sede del Committente da parte dell'Appaltatore, dovranno essere accompagnati dalla relativa bolla di consegna su cui andranno evidenziati gli estremi dell'ordine.

**Fonti di energia elettrica**: per quanto riguarda le fonti di energia eventualmente necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, il Committente metterà a disposizione l'impianto elettrico dei luoghi di lavoro conforme alla normativa vigente: le eventuali derivazioni e le utenze collegate all'impianto dovranno essere parimenti a norma di legge e pertanto l'Appaltatore sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.

**Osservanza della segnaletica di sicurezza**: l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, di salvataggio, antincendio e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro del Committente.

**Termine dei lavori**: al termine dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve provvedere affinché i luoghi di lavoro del Committente siano lasciati sgomberi da materiali o da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire pericolo per le persone ed inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.

**Clausola risolutiva espressa**: In caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di appalto ovvero per grave motivo imputabile a colpa dell'Appaltatore, il Committente si riserva di annullare, senza alcun preavviso, il contratto relativo al lavoro commissionato.

## 5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Negli uffici amministrativi della sede di via Calepina n. 13 a Trento si può prendere visione della documentazione inerente lo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, eventualmente, non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza all'interno della sede del Committente, rimandando anche alla presa visione della documentazione suddetta per una esauriente e dettagliata informazione.

### 5.1 Vie di fuga ed uscite di emergenza

- Le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza mediante appositi cartelli di sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza.
- La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da superare i due minuti di percorrenza per raggiungere l'esterno dell'edificio.
- Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti.
- È fatto divieto di accedere ai locali di lavoro del Committente senza la preventiva autorizzazione dello stesso.
- L'edificio è completamente sbarriato, pertanto accessibile anche ai disabili.
- Fare attenzione a non scivolare, i pavimenti potrebbero essere scivolosi.
- Porre particolare attenzione alla presenza di persone ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne dell'edificio.

### 5.2 Antincendio, piano di evacuazione e primo soccorso.

- In vari punti dell'edificio sono installati a muro degli estintori che sono opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da ditta specializzata.
- Vengono mantenuti in efficienza i presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) conformi a quanto stabilito dalla normativa. L'ubicazione dei presidi sanitari è opportunamente segnalata.
- A tutti coloro che hanno in dotazione un telefono è stata data in dotazione una scheda riportante i numeri telefonici dei principali servizi di emergenza.
- È stato redatto il piano di emergenza della sede che rimane a disposizione dell'Appaltatore.
- A parete sono affisse le planimetrie dell'edificio con indicate:
  - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
  - il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
  - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
  - l'ubicazione degli allarmi;
  - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei fluidi combustibili;
  - l'ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza.

- Su ognuna delle suddette planimetrie sono indicate le principali norme comportamentali da rispettare in caso di emergenza. In particolare si ricorda che in caso di incendio:
  - mantenere la calma;
  - interrompere immediatamente ogni attività;
  - lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
  - abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova seguendo senza correre il percorso di esodo;
  - non urtare e non spingere le altre persone;
  - non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
  - durante la fuga non cercare le altre persone;
  - chiudere bene le porte dopo il passaggio;
  - seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
  - non usare l'ascensore;
  - se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
  - aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
  - se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
  - se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
  - non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.
  - se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato;
  - al punto di raccolta attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
  - attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco
  - non intralciare le operazioni di soccorso;
  - rientrare nell'edificio solamente quando i Vigili del Fuoco ne hanno dato indicazione.
- In caso di terremoto le norme comportamentali da rispettare sono:
  - mantenere la calma;
  - non precipitarsi fuori;
  - restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti, lontano da oggetti che possono cadere (lampade, armadi, scaffali, ecc.);
  - se ci si trova all'aperto, allontanarsi dagli edifici cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé, evitando di avvicinarsi ad eventuali animali;
  - dopo la scossa sismica abbandonare l'edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per l'incendio.
- Sono stati nominati ed hanno ricevuto adeguata formazione, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell'emergenza. Su richiesta dell'Appaltatore saranno comunicati i nominativi dei suddetti lavoratori.
- Durante la permanenza all'interno dell'edificio è fatto divieto di ostacolare il passaggio lungo vie di fuga, corridoi, uscite di emergenza e quant'altro sia necessario percorrere in caso di emergenza per abbandonare l'edificio.
- È fatto divieto di ostruire l'accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc.

### 5.3 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione

- Nell'edificio i materiali combustibili/infiammabili sono rappresentati da arredi, materiali cartacei ad uso ufficio ed apparecchiature elettriche quali ad esempio fotocopiatrici, stampanti, computer, ecc. In particolare si ricorda che parte degli archivi del piano interrato che contengono un quantitativo di carta superiore ai 50 q.li per i quali è stato ottenuto il CPI.

In prossimità dei suddetti materiali è fatto divieto di introdurre ogni possibile sorgente di innesco.

- Nell'edificio non sono presenti sorgenti di innesco o fiamme libere ad eccezione delle sorgenti di innesco che possono crearsi accidentalmente quali ad esempio cortocircuiti degli impianti elettrici.
- In azienda i luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dal locale centrale termica situato al piano seminterrato.

All'interno ed in prossimità del suddetto luogo è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].

- Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro del Committente, solo dopo aver richiesto il permesso al Datore di lavoro Committente stesso, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Committente dovrà accordare all'Appaltatore uno specifico permesso a procedere.
- In tutti i luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di fumare.
- È fatto divieto di introdurre nei luoghi di lavoro del Committente materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione al Committente stesso. Inoltre si dovrà concordare il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

### 5.4 Sistema di allarme

- Il sistema per dare l'allarme è costituito da pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti dell'edificio; il percorso per poter raggiungere uno di tali pulsanti di attivazione non supera mai i 30 m. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena chiaramente udibile in tutto l'edificio. Tutti i lavoratori sono stati informati sulle postazioni nelle quali i pulsanti di attivazione del sistema di allarme sono ubicati.
- Il segnale di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro.
- La procedura di allarme è ad unica fase, cioè, al segnale di allarme, prende il via l'evacuazione totale.
- Le suddette misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio sono conformi a quanto previsto nell'allegato IV del D. M. 10 marzo 1998.

### 5.5 Microclima ed illuminazione

- L'impianto di riscaldamento è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano soggetti a correnti d'aria. È garantita un'aerazione adeguata per i locali di lavoro ottenuta in maniera naturale e/o meccanica.
- Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.
- Nei locali prevale la luce naturale pur essendoci alcuni locali unicamente con un'illuminazione artificiale. In ogni caso l'illuminazione è sempre idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.
- In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.

## 5. 6 Servizi igienici

- Si possono utilizzare i servizi igienici che sono dotati di WC, lavabi, acqua calda, sapone e salviette in carta per asciugarsi le mani. L'uso dei servizi igienici subordinato al rispetto della pulizia degli stessi.

## 5. 7 Segnaletica di sicurezza

- Nei luoghi di lavoro è affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa. La segnaletica di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.

## 5. 8 Macchine, attrezzature, impianti

- È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Committente. L'utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Committente da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall'art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..
- Le macchine, gli impianti e le attrezzature di proprietà del Committente sono sottoposte/i a regolari manutenzioni e garantiscono la sicurezza degli utilizzatori se questi sono adeguatamente formati.

## 5. 9 Impianto elettrico

- L'impianto elettrico è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- L'utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente.
- Le eventuali derivazioni e le utenze elettriche collegate all'impianto elettrico dovranno essere a norma di legge e pertanto chi le installa sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.
- L'uso di prolunghe elettriche, prese elettriche multiple o simili, oltre ad essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.

## 5. 10 Impianto distribuzione gas

- L'impianto di distribuzione del gas è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente.
- Deve essere evitata ogni possibile sorgente di innesco in prossimità dell'impianto di distribuzione del gas.

## 5. 11 Rumore

- Nell'edificio non esiste il rischio rumore, così come inteso dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..

## 5. 12 Preparati/sostanze chimiche

- Il rischio chimico per chi si trova a transitare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.
- Per tutti i preparati/sostanze chimiche utilizzate si posseggono le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.). Ci si attiene alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria ecc. Le schede di sicurezza sono a disposizione su richiesta degli interessati.
- È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso.
- Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.).

#### **5. 13 Movimentazione e sollevamento dei carichi**

- In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Appaltatore, deve essere concordata con il Datore di lavoro Committente la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transitino nessuna persona.
- Nell'utilizzare ascensori/montacarichi dell'edificio fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore/montacarichi. E' comunque vietato l'utilizzo degli ascensori e del montacarichi prima dell'ore 7.45, dalle ore 13.00 alle ore 13.45 e dopo le ore 17.00.

#### **5. 14 Transito di automezzi**

- È fatto divieto di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, e percorsi esterni.

#### **5. 15 Campi elettromagnetici**

- Nei luoghi di lavoro del Committente non sono presenti campi elettromagnetici che possano essere motivo di rischio per la salute dei lavoratori esposti.

#### **5. 16 Informazione, formazione ed addestramento**

- Il Committente si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Appaltatore ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.

## 6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Di seguito si elencano le principali possibili interferenze che alla data di redazione del documento di unico di valutazione dei rischi da interferenze si possono prevedere valide per i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	Sì	NO	
1.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro del Committente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto durante l'orario di lavoro dei lavoratori del Committente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Interferenza dovuta alla compresenza di altri Appaltatori presso i luoghi di lavoro del Committente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Interferenza dovuta all'allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, lavorazioni, operazioni di montaggio, ecc.)	all'interno dei luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Interferenza dovuta all'esecuzione di interventi su impianti del Committente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Interferenza dovuta all'interruzione	della fornitura di energia elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		della fornitura di acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		della fornitura di gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		della rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		della rete telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		dell'ascensore e/o del montacarichi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Interferenza dovuta alla temporanea disattivazione di sistemi antincendio di	rivelazione automatica di incendio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		allarme antincendio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Interferenza dovuta alla temporanea interruzione degli impianti di	riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Interferenza dovuta ad interventi su macchinari del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.	Interferenza dovuta all'interruzione del funzionamento di macchinari del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12.	Interferenza dovuta all'utilizzo di attrezzature e di macchinari del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13.	Interferenza dovuta all'utilizzo di attrezzature e di macchinari dell'Appaltatore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Interferenza dovuta alla chiusura, anche temporanea, di vie di uscita dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
15.	Interferenza dovuta all'occupazione, anche temporanea, di spazi lungo le vie di uscita dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	Sì	NO	
16.	Interferenza dovuta alla presenza, anche temporanea, di materiali a terra (prolunghe elettriche, attrezzature, ecc.) che possono determinare il rischio di inciampo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Interferenza dovuta alla riduzione dell'accessibilità per persone disabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Interferenza dovuta alla effettuazione da parte dell'Appaltatore di lavoro notturno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Interferenza dovuta all'effettuazione di attività che possono essere causa di innesco di incendio (uso di fiamme libere, produzione di scintille, uso di elementi radianti, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20.	Interferenza dovuta all'utilizzo di sostanze infiammabili o altamente infiammabili con conseguente possibilità di incendio in caso di innesco accidentale delle stesse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dell'Appaltatore di sostanze chimiche pericolose (emissioni di vapori e/o sostanze volatili pericolose) per i lavoratori o gli utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dell'Appaltatore di sostanze a rischio biologico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23.	Interferenza dovuta ad attività di movimentazione manuale di carichi in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24.	Interferenza dovuta ad attività di movimentazione di carichi con ausilio di macchinari in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono il movimento/transito di mezzi nei luoghi di lavoro del Committente o nelle pertinenze esterne ai luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di rumore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di polveri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di schegge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono l'alterazione dei parametri microclimatici ambientali (alte temperature, basse temperature, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che producono campi elettromagnetici pericolosi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
32.	Interferenza dovuta ad attività che possono essere causa del rischio di caduta dall'alto di persone (rimozione di protezioni contro la caduta dall'alto o accesso a luoghi privi di protezioni contro la caduta dall'alto)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
33.	Interferenza dovuta ad attività di lavorazioni o movimentazione di materiali in quota che possono essere causa del rischio di caduta dall'alto di materiali	Utilizzo di gru	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Utilizzo di montacarichi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Utilizzo di scale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Utilizzo di piattaforme sviluppabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Utilizzo di ponteggi, trabattelli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con il conseguente rischi di scivolamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore dei servizi igienici del Committente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	Sì	NO
37.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore di depositi o locali specifici messi a disposizione dal Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'Appaltatore di dispositivi di protezione individuali di proprietà del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'Appaltatore di dispositivi antincendio di proprietà del Committente (estintori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40.	Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dall'Appaltatore (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sul Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
41.	Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dal Committente (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sull'Appaltatore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42.	Interferenza dovuta alla produzione di rifiuti da parte dell'Appaltatore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43.	Interferenza dovuta allo stoccaggio di rifiuti da parte dell'Appaltatore in luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44.	Altro _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INDIVIDUZIONE DI ALTRE POSSIBILI INTERFERENZE O RISCHI DOVUTI ALL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE
<hr/> <hr/> <hr/>

## RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nello svolgimento dei lavori affidati dal Committente, l'Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Committente. Di seguito si analizzano le attività dei lavori oggetto dell'appalto che possono essere motivo di interferenza e conseguenti rischi da interferenza, per ogni rischio interferenziale si riportano le relative misure di prevenzione e protezione.

Per identificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente vedasi anche quanto specificato nel precedente capitolo 5.

Il referente del Committente per l'Appaltatore sarà direttamente il Datore di lavoro Committente o il sig.ra Chiara Chemelli

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>Esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro del Committente</p>	<p>Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per i lavoratori dell'Appaltatore e di eventuali altri Appaltatori presenti nei propri luoghi di lavoro. Il Committente si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Appaltatore ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterrano in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.</p> <p>Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.</p> <p>L'Appaltatore deve sempre adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per: i lavoratori del Committente, gli utenti del Committente, i propri lavoratori, i lavoratori di eventuali altri Appaltatori presenti nei luoghi di lavoro del Committente.</p> <p>In caso di emergenza devono essere messe in atto le indicazioni riportate al precedente capitolo 5.</p>
<p>Ostruzione/Impedimento vie di fuga, uscite di emergenza, vie di transito</p>	<p>I luoghi di lavoro del Committente sono dotati di un adeguato sistema di vie di fuga ed uscite di emergenza.</p> <p>L'Appaltatore deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza dei luoghi di lavoro del Committente, comunicando a quest'ultimo eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dell'Appalto.</p> <p>Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.</p> <p>Deve essere evitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc. che possano quindi interferire con situazioni di emergenza;</li> <li>- l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone e mezzi all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.</li> </ul> <p>In caso di chiusura/ostruzione temporanea di vie di fuga, uscite di emergenza, ecc. devono essere concordate con il Committente appropriate misure di prevenzione quali l'adozione di vie di fuga/uscite di emergenza alternative, la possibilità di facile e rapido sgombrò delle vie di fuga/uscite di emergenza in caso di necessità di utilizzo, l'effettuazione dei lavori in fasce orarie che non contemplano la presenza di persone all'interno dell'edificio. Porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.</p>

<b>INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
Ostruzione/Impedimento/raggiungimento/utilizzo dispositivi antincendio	<p>Deve essere evitato l'abbandono o il deposito di materiali di fronte a dispositivi antincendio quali estintori, idranti, ecc. ciò potrebbe renderne difficoltoso o impossibile il loro utilizzo in caso di incendio.</p> <p>Deve essere evitato il deposito di materiali in prossimità/ad ostruzione di porte taglia fuoco autorichiodenti che separano tra di loro i vari compartimenti; ciò può determinare l'impossibilità di autorichiusura delle porte con la conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti in caso di incendio.</p>
Utilizzo fiamme libere e/o sorgenti di innesco	<p>Nell'edificio i materiali combustibili/infiammabili sono rappresentati da arredi, materiali cartacei ad uso ufficio ed apparecchiature elettriche quali ad esempio fotocopiatrici, stampanti, computer, ecc. In particolare si ricordano gli archivi del piano interrato che contengono un quantitativo di carta superiore ai 50 q.li.</p> <p>In prossimità dei suddetti materiali è fatto divieto di introdurre ogni possibile sorgente di innesco.</p> <p>Nell'edificio non sono presenti sorgenti di innesco o fiamme libere ad eccezione delle sorgenti di innesco che possono crearsi accidentalmente quali ad esempio cortocircuiti degli impianti elettrici.</p> <p>In azienda i luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dal locale centrale termica situato al piano seminterrato.</p> <p>All'interno ed in prossimità del suddetto luogo è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].</p> <p>Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro del Committente, solo dopo aver richiesto il permesso al Committente stesso, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Committente dovrà accordare all'Appaltatore uno specifico permesso a procedere.</p> <p>In tutti i luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di fumare.</p> <p>L'Appaltatore può utilizzare gli estintori presenti nei luoghi di lavoro del Committente.</p>
Microclima ed illuminazione	<p>Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.</p> <p>In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>Mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e/o delimitazioni</p>	<p>Nei luoghi di lavoro deve essere affissa la segnaletica di sicurezza di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi con i luoghi di lavoro stessi. Qualora tale segnaletica sia carente o inadeguata è a carico del Committente assicurarne l'adeguamento.</p> <p>L'Appaltatore deve, eventualmente, porre in essere tutta la segnaletica di sicurezza necessaria alla segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività.</p> <p>Le zone di lavoro dell'Appaltatore, per quanto possibile ed in relazione ai rischi presentati, dovranno essere, eventualmente e se necessario, recintate/delimitate dall'Appaltatore stesso, al fine di impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Nel caso in cui le attività oggetto dell'appalto non siano portate a termine in un'unica soluzione di tempo (pause di lavoro per consumazione dei pasti, interruzione del lavoro nel periodo notturno, ecc.), sarà a carico dell'Appaltatore abbandonare i luoghi di lavoro del committente, solo dopo aver approntato tutte le misure di sicurezza affinché nessuna persona possa essere esposta a rischi per la sicurezza e la salute nelle ore di inattività.</p> <p>Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza installate sui luoghi di lavoro.</p>
<p>Utilizzo di macchine/attrezzature/impianti</p>	<p>È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Committente. L'utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Committente da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall'art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..</p> <p>È obbligatorio per l'Appaltatore garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atte a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità. Le macchine/attrezzature devono essere utilizzate dai lavoratori con i necessari dispositivi di protezione individuali.</p> <p>L'Appaltatore deve evitare l'abbandono di macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all'impiego dei macchinari e delle attrezzature.</p> <p>Le macchine/attrezzature che producono gas di scarico devono essere utilizzate in ambienti adeguatamente ventilati.</p> <p>Deve essere evitato l'utilizzo improprio di arredi di proprietà del Committente quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc.</p>
<p>Interventi su impianti</p>	<p>Nel caso di interventi su impianti l'Appaltatore deve sempre preventivamente interpellare il Committente in merito alle caratteristiche dell'impianto e deve prendere visione della documentazione tecnica posseduta per l'impianto. Ogni intervento sugli impianti dovrà essere effettuato solamente da personale esperto ed abilitato con le necessarie competenze per prevenire ogni genere di rischio e di danno alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Gli interventi sugli impianti devono essere effettuati solamente da lavoratori esperti, adeguatamente formati ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Devono essere evitate lavorazioni o attività di intervento su impianti se non autorizzati dal Committente, in particolare mentre gli impianti sono utilizzati da altri lavoratori. Ogni intervento su impianti deve prevedere l'adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per legge al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori.</p> <p>È a carico dell'Appaltatore fornire ai propri lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione individuali per effettuare interventi sugli impianti. <i>(continua)</i></p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>Interventi su impianti</p> <p>(continua)</p>	<p>Ogni intervento che preveda l'effettuazione di demolizioni pareti/pavimenti, fori in pareti/pavimenti, scavi, ecc. deve essere fatto previa preliminare acquisizione delle necessarie informazioni presso il Committente o le eventuali Società di gestione degli impianti (Enel, Telecom, ecc.) per evitare intercettazioni di impianti con i conseguenti rischi per le persone.</p> <p>Il Committente e l'Appaltatore devono mettere in atto tutte le misure di coordinamento atte ad evitare infortuni dovuti ad un cattivo o errato utilizzo degli impianti. Ad esempio nel caso di svolgimento di operazioni di manutenzione dell'impianto elettrico deve essere affisso sui quadri elettrici e/o sui macchinari e/o sulle attrezzature, un cartello segnaletico indicante l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, ciò al fine di evitare accidentali interventi da parte di altri lavoratori, mentre sono in corso le operazioni di manutenzione.</p> <p>È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non previa autorizzazione del Committente.</p> <p>Intervenendo sull'impianto elettrico si dovrà accertare che esso sia completamente privo di tensione di alimentazione e ciò dovrà essere fatto previa adeguate verifiche preliminari atte ad accertare che l'impianto non sia sotto tensione. Per evitare il rischio di elettrocuzione l'operatore deve attenersi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici e relative misure di sicurezza e dovrà applicare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari alla tutela di se stesso e dei propri, eventuali, colleghi.</p> <p>L'uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con il Committente deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.</p> <p>Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere effettuato solo dopo aver interrotto l'alimentazione della rete di distribuzione del gas e solo dopo aver fatto fuoriuscire il gas contenuto all'interno delle condutture.</p> <p>È fatto divieto di effettuare interventi di saldatura su impianti del gas o simili e qualora ciò debba avvenire dovrà essere attuato nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa. In prossimità di impianti del gas è anche fatto divieto di effettuare ogni attività che possa essere causa di sorgenti di innesco (scintille, fiamme libere, fumare, saldare, ecc.).</p>
<p>Rumore</p>	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del <b>rischio rumore</b>, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non rumorose.</p> <p>Nel caso le attività rumorose non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio rumore affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali dell'udito. Per quanto possibile, i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a rumore il numero minore possibile di lavoratori.</p>
<p>Produzione di rifiuti</p>	<p>Nel caso i cui l'Appaltatore produca rifiuti gli stessi dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione dei lavori. Non potranno essere lasciati rifiuti sui luoghi di lavoro del Committente.</p> <p>Nel caso in cui si producano rifiuti infiammabili, combustibili, taglienti, appuntiti, ecc. l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione al fine di assicurare le condizioni di sicurezza verso terzi.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Produzione di schegge/proiezione di corpi	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del <b>rischio di proiezione di schegge/corpi</b>, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a tale rischio. Nel caso le attività che producono proiezione di schegge/corpi che non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali quali occhiali di protezione, visiere di protezione, elmetto di protezione.</p> <p>Per quanto possibile i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre al rischio di proiezione di schegge/corpi il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l'adozione delle necessarie cautele per evitare danni a persone e cose.</p>
Produzione di polveri	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del <b>rischio polvere</b>, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a polveri. Nel caso le attività con sviluppo di polvere non possano essere evitate, si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio polvere affinché gli stessi utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (facciali filtranti per polveri con fattore di protezione almeno pari a FFP2) o si allontanino dai luoghi interessati dalla produzione della polvere.</p> <p>Per quanto possibile i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a polveri il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l'adozione delle necessarie cautele per evitare lo sviluppo di polveri.</p>
Uso di preparati/sostanze chimiche	<p>Il rischio chimico per chi si trova a transitare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.</p> <p>È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'eventuale uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Committente, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso. Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.). Per tutti i preparati/sostanze chimiche, eventualmente, utilizzate dall'Appaltatore si devono possedere le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.) e l'Appaltatore si deve attenere alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l'impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione su specifica richiesta degli interessati. Qualora non si possa evitare l'impiego di preparati/sostanze chimiche che possano essere dannose per la salute dei lavoratori (ad esempio preparati/sostanze chimiche aerodispersi), sarà a carico di ciascun Datore di lavoro la fornitura ai propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali (maschere di protezione delle vie respiratorie, guanti di protezione, occhiali di protezione, indumenti di protezione del corpo, ecc.). Sarà a carico dell'Appaltatore l'adozione delle necessarie cautele per evitare che la propagazione dei prodotti dannosi non vada ad interferire su persone non adeguatamente protette.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Caduta materiali dall'alto	<p>Devono essere evitate le lavorazioni o attività che siano causa del <b>rischio di caduta materiali dall'alto</b> nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività. Qualora si presente il suddetto rischio, devono essere delimitate le zone interessate dalla possibile caduta di materiali dall'alto in maniera tale che non possano essere raggiunte da persone. Tutti i lavoratori interessati dal rischio di caduta materiali dall'alto dovranno indossare adeguato elmetto di protezione del capo. Per quanto possibile le lavorazioni con rischio di caduta materiali dall'alto dovranno essere svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del numero minore possibile di lavoratori.</p>
Movimentazione e sollevamento di carichi	<p>In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Appaltatore, deve essere concordata la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transitino nessuna persona.</p> <p>Le attività di carico/scarico di automezzi dell'Appaltatore devono avvenire in luoghi concordati con il Committente.</p> <p>Nell'utilizzare l'ascensore/montacarichi fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore/montacarichi stesso.</p> <p>In presenza di altri lavoratori o di utenti del Committente fare attenzione al rischio di investimento degli stessi con i carichi trasportati, ai rischi di urto, ribaltamento dei carichi ed a quant'altro possa essere motivo di danno.</p> <p>Devono essere evitate lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall'alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività.</p> <p>In relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto dei carichi ed in relazione ai possibili rischi connessi con il loro trasporto, l'Appaltatore dovrà concordare con il Committente i più opportuni percorsi e le più opportune fasce orarie di effettuazione delle movimentazioni per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza.</p> <p>Devono essere evitate le errate manovre/modalità di utilizzo di attrezzature o macchinari di trasporto tali da farli divenire motivo di pericolo (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi. Devono essere evitate le movimentazioni di carichi in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni.</p> <p>L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai deve essere preventivamente concordata con il Committente che comunicherà all'Appaltatore il limite di carico consentito.</p> <p>È a carico dell'Appaltatore la messa in atto ed il rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. in merito alla tutela della salute dei propri lavoratori relativamente ai rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi.</p>
Riduzione dell'accessibilità per utenti disabili	<p>Qualora i lavori comportino la riduzione dell'accessibilità per utenti disabili, dovranno essere prese adeguate misure atte a garantire sia l'accesso che l'uscita delle persone disabili dalla sede del Committente. In particolare dovranno essere previste misure di sicurezza atte a garantire il rapido abbandono della sede del Committente in condizioni di emergenza.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Transito di automezzi	<p>Devono essere evitati i comportamenti di guida di automezzi o l'uso improprio di automezzi che possano essere causa di incidente con altri automezzi o causa di investimento di persone che possono venirsi a trovare negli spazi esterni di pertinenza della sede del Committente (eccessiva velocità, mancate precedenze, guida sotto l'azione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.).</p> <p>Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori.</p> <p>È fatto divieto di parcheggiare automezzi esternamente ad uscite di emergenza o lungo vie di transito esterne laddove può essere ostacolata la circolazione.</p> <p>Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, si deve porre la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi dispositivi di protezione individuali. La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.</p>
Scivolamento/Inciampo	<p>Deve essere evitato lo spargimenti di liquidi a pavimento che possano causare il <b>rischio di scivolamento</b>.</p> <p>Deve essere evitato il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento: la presenza di pavimenti bagnati deve essere segnalata con specifico cartello segnaletico. In caso di pioggia o agenti atmosferici avversi si dovrà avere maggior attenzione nel percorrere i pavimenti temporaneamente bagnati causa lo sporco accidentalmente introdotto dalle persone entrando/uscendo dall'edificio. In caso di pavimenti scivolosi i lavoratori dovranno indossare scarpe con suola antiscivolo.</p> <p>È fatto divieto di lasciare sui pavimenti materiali, attrezzature, macchinari, prolunghe elettriche, ecc. che possano divenire motivo di inciampo. Qualora sui pavimenti non possa essere evitato il rischio di inciampo ciò dovrà essere adeguatamente segnalato o in alternativa le aree con possibile rischio di inciampo dovranno essere adeguatamente recintate. In caso di apertura di botole, cavedi, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.</p>
Interruzione di forniture	<p>L'Appaltatore deve avvisare il Committente in caso di interruzione di forniture quali: energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati, ecc.</p> <p>I lavori dovranno essere organizzati al fine di ridurre al minimo il disagio dovuto all'interruzione di forniture e con tutte le adeguate misure di sicurezza affinché l'interruzione e/o il ripristino delle forniture non introduca dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.</p> <p>In caso di interruzione dell'impianto di riscaldamento o di raffrescamento, l'Appaltatore ed il Committente devono preventivamente prendere accordi sulle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare i rischi connessi con basse/alte temperature per i lavoratori.</p>
Occupazione di spazi	<p>Devono essere occupati solo gli spazi messi a disposizione dal Committente. Deve essere evitata l'errata gestione degli spazi al fine di evitare interferenze con l'organizzazione, la gestione e la logistica degli spazi prevista dal Committente.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Previsto lavoro notturno	Nel caso in cui i lavori oggetto dell'appalto prevedano anche lavoro notturno, l'Appaltatore deve garantire, in accordo con il Committente, le medesime misure di sicurezza del lavoro diurno.
Interruzione/Disattivazione dispositivi di prevenzione e protezione antincendio	<p>Se i lavori prevedono l'interruzione/disattivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'impianto di allarme: si deve prevedere la presenza di sistemi di allarme alternativi o la presenza di persone adeguatamente formate in grado di divulgare l'allarme con il metodo del "porta a porta". Il personale allo scopo incaricato dovrà recarsi in tutti i locali dell'edificio occupati da persone e trasmettere l'ordine di evacuazione informando i presenti dell'evento calamitoso in atto. L'incarico deve essere attuato tempestivamente e con buona dose di autocontrollo in modo da evitare il diffondersi di fenomeni di panico. La trasmissione dell'ordine deve avvenire in modo sistematico al fine di evitare che qualcuno possa non essere avvisato del pericolo incombente;</li> <li>- dell'impianto di rivelazione automatica di incendio: i luoghi serviti dall'impianto di rivelazione automatica di incendio devono essere costantemente presidiati per l'intero periodo di disattivazione dell'impianto, al fine di poter dare l'immediato allarme in caso di insorgenza di incendio;</li> <li>- della rete idrica antincendio: in tal caso il Committente, previa collaborazione con l'Appaltatore, darà disposizione affinché tutti i luoghi siano presidiati da personale dotato di estintori portatili pronti ad intervenire immediatamente per spegnere ogni principio di incendio. Se del caso si prenderanno accordi con i Vigili del Fuoco competenti per territorio.</li> </ul>
Altro	

Vedasi poi le note informative inerenti i possibili rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente riportate nel capitolo precedente, al fine di evitare ogni possibile altro rischio di natura interferenziale.

Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, l'Appaltatore deve fare riferimento al Datore di lavoro o ad un responsabile del Committente.

I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori tutte le necessarie informazioni e una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione.

I lavoratori dell'Appaltatore e del Committente dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono le attività di appalto ed attenersi alle indicazioni loro fornite.

## 7. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Per **costi relativi alla sicurezza del lavoro** si intendono:

- **costi dovuti a rischi di natura interferenziale**: i costi sostenuti dall'Appaltatore per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i **rischi di natura esclusivamente interferenziale**; tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- **costi della sicurezza**: i costi sostenuti dall'Appaltatore per mettere in atto **le misure di sicurezza relative l'esercizio dell'attività svolta in generale** dall'Appaltatore per effettuare il lavoro affidato. Tali costi sono conseguenti all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta dall'Appaltatore stesso. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e devono essere evidenziati dall'Appaltatore. È a carico del Committente verificare la congruità di tali costi evidenziati dall'Appaltatore rispetto all'entità e caratteristiche dell'appalto. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si ricordano le voci che concorrono alla formazione dei suddetti costi della sicurezza:
  - adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro ;
  - sorveglianza e controllo dei lavoratori e dell'attività lavorativa da essi svolta, atti a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
  - redazione del documento di valutazione dei rischi, in conformità all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con più di 10 dipendenti);
  - redazione dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, in conformità all'art. 29 comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (per aziende con meno di 10 dipendenti non rientranti nei disposti dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.);
  - redazione della valutazione del rischio di incendio, in conformità ai disposti del DM 10 marzo 1998;
  - redazione della valutazione del rischio chimico, in conformità ai disposti dell'art. 223 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
  - fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ai lavoratori atti a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi della propria attività; formazione/informazione dei lavoratori in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
  - effettuazione, da parte del medico competente dell'Appaltatore, della eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, eventualmente, esposti a eventuali rischi per la salute;
  - effettuazione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori dipendenti);
  - formazione degli addetti alla prevenzione incendi (DM 10 marzo 1998) ed al primo soccorso (DM 388/2003) ed aggiornamento periodico degli stessi;
  - fornitura ai lavoratori dei necessari presidi sanitari posizionati in luogo noto ai lavoratori; mantenimento in efficienza dei suddetti presidi sanitari;
  - fornitura ai lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza;
  - manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità.

Appalto con importo stabilito a priori:

Importo dell'Appalto	Euro ____//____ + IVA	
<b>Costi relativi ai rischi di natura interferenziale</b> , compresi nell'importo dell'appalto e non soggetti a ribasso	Costo per attività di coordinamento tra il datore di lavoro Committente (o un suo rappresentante) ed il datore di lavoro Appaltatore (o un suo rappresentante) con svolgimento delle necessarie riunioni di coordinamento.	Euro 50,00 + IVA /anno
	Costo per fornitura da parte dell'Appaltatore dei dispositivi di protezione individuali dovuti a rischi di natura interferenziale e non a rischi propri della sua attività	Euro ____//____ + IVA
	Costo del posizionamento da parte dell'Appaltatore di recinzioni/delimitazioni/segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro del Committente per indicare eventuali situazioni di rischio di natura interferenziale	Euro ____//____ + IVA
	Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale_____	Euro ____//____ + IVA
	Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale_____	Euro ____//____ + IVA
<b>Costi della sicurezza</b> , compresi nell'importo dell'appalto e propri dell'attività dell'appaltatore (da evidenziarsi a carico dell'Appaltatore)	IVA	Euro ____//____ +

Qualora nel corso di esecuzione dei lavori, si presentassero particolari problematiche richiedenti specifici oneri per la sicurezza del lavoro, al momento non prevedibili, il Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore per effettuare ogni ulteriore valutazione dei costi.

**8. LAVORATORI DELL'APPALTATORE****DATI IDENTIFICATIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE  
IMPIEGATI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE**

PAG. 1 DI 1

**1. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**2. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**3. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**4. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**5. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**6. Preposto/Responsabile a cui fare riferimento per segnalare ogni disservizio:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria
- \* Tel. \_\_\_\_\_

## 9. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE

### 1. Dati identificativi

- \* Ragione sociale: \_\_\_\_\_
- \* Indirizzo: \_\_\_\_\_
- \* Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_
- \* Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

### 2. Autocertificazione di idoneità tecnico – professionale e di regolarità contributiva:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevata successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

#### DICHIARA

- di essere regolarmente iscritto alla CCIAA di \_\_\_\_\_ alla posizione \_\_\_\_\_
- di essere idoneo sotto il profilo tecnico - professionale, anche in relazione alle dimensioni della propria azienda, ai macchinari ed attrezzature eventualmente impiegati, alla competenza richiesta, a svolgere l'incarico affidato dal committente e cioè \_\_\_\_\_;
- che l'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, è pari a: impiegati nr. \_\_\_\_\_, operai nr. \_\_\_\_\_, impiegati tecnici nr. \_\_\_\_\_, altro nr. \_\_\_\_\_
- di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. o l'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- di utilizzare macchine e/o attrezzature e/o opere provvisorie conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- di aver fornito ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuali, adeguati ai rischi delle mansioni svolte;
- di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso della formazione richiesta dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- di aver nominato e formato gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- di aver nominato il medico competente (quando necessario);
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il sig./a \_\_\_\_\_
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- di essere iscritto all'INAIL, posizione n. \_\_\_\_\_
- di essere iscritto all'INPS, posizione n. \_\_\_\_\_
- di essere iscritto alla Cassa Edile, posizione n. \_\_\_\_\_
- di applicare ai propri lavoratori il contratto collettivo \_\_\_\_\_
- di essere in regola con i versamenti contributivi dovuti agli istituti previdenziali previsti per legge;
- di riconoscere a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- di aver informato/formato propri lavoratori dipendenti in merito ai rischi esistenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..

→ Si allega copia Carta di Identità del dichiarante

Firma del datore di lavoro/legale rappresentante  _____	Data:  _____	Timbro

## 10. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE

Accettando l'incarico commissionato dallo scrivente Committente, l'Appaltatore consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevata successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

### DICHIARA

- di essere al corrente dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente e delle relative misure di sicurezza adottate dallo stesso;
- di aver preso buona nota di ogni soggezione con le eventuali altre lavorazioni del Committente e di altre eventuali Ditte/Lavoratori Autonomi che possono essere presenti in zone interessate dai lavori che devono essere effettuati;
- di impegnarsi, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad osservare ed a far osservare scrupolosamente ai propri lavoratori, per tutta la durata del lavoro, tutte le norme di prevenzione infortuni ed a predisporre ogni cautela od apprestamento anche se non espressamente scritti, diretti ad evitare sinistri di qualsiasi genere atti ad evitare qualsiasi infortunio o fatto dannoso.
- di non utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, macchinari, attrezzature, impianti di proprietà del Committente, se non tramite preventiva autorizzazione scritta da parte dello stesso;
- di non introdurre all'interno dei luoghi di lavoro del Committente rischi che possano interessare coloro che si trovano all'interno dell'edificio, nelle sue pertinenze o in vicinanza dell'edificio stesso;
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;
- di rispettare ogni genere di prescrizione stabilita dal Committente per garantirne la sua sicurezza e quella dei lavoratori dell'Appaltatore;
- di ricevere in uso i locali messi a disposizione dal Committente impegnandosi a non depositarvi all'interno materiali infiammabili o combustibili se non in quantità strettamente necessaria per lo svolgimento dei lavori affidati dal Committente e comunque sempre previa autorizzazione del Committente stesso;

### PRENDE ATTO

che il Datore di Lavoro Committente declina ogni responsabilità circa gli incidenti che possano derivare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ai singoli lavoratori autonomi, ai concessionari in uso le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli impianti, da azioni o comportamenti non conformi alle norme di legge o collegati ai rischi specifici delle loro attività.

Data \_\_\_\_\_

Per presa visione, accettazione e dichiarazione  
L'Appaltatore

Per la Camera di Commercio I.A.A. di Trento  
Il Datore di Lavoro – dott. Mauro Leveggi

**11. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è stato elaborato da:

Il Datore di lavoro Committente: Camera di Commercio I.A.A. di Trento

Firma \_\_\_\_\_

dott. Mauro Leveghi

Ha preso visione ed accetta il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

Il Datore di lavoro Appaltatore:

Firma \_\_\_\_\_

**12. VERBALE DI COORDINAMENTO**

Data \_\_\_\_\_

Lavoratori dipendenti dell'Appaltatore presenti nei luoghi di lavoro del Committente:

Cognome	Nome	Qualifica addetto

Osservazioni sullo stato dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, sull'organizzazione logistica degli stessi, sullo stato di quanto messo a disposizione dal Committente (luoghi, locali, impianti, macchine, attrezzature, servizi igienici, ecc.):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Richieste, osservazioni ed impegni reciproci:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Presenza di eventuali altri Appaltatori ed eventuali altri rischi da interferenza non indicati nel capitolo 6:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Firme:**

Il Datore di Lavoro Committente \_\_\_\_\_  
dott. Mauro Leveghi

Il Datore di Lavoro Appaltatore \_\_\_\_\_

*Eventualmente:*

In rappresentanza del Datore di Lavoro del Committente: \_\_\_\_\_

In rappresentanza del Datore di Lavoro dell'Appaltatore: \_\_\_\_\_




#### **14. ALLEGATO: PLANIMETRIE DEGLI EDIFICI – n. 26 disegni**

Di seguito si riportano le planimetrie ed il piano d'emergenze relativi a:


- Sede camerale, sita in via Calepina n. 13, Trento;
- Uffici staccati di via Dordi n. 15-17-19, in Trento;
- Palazzo Roccabruna e Barchessa, siti in via Ss. Trinità 24, Trento.

## **Sede Camera di Commercio I.A.A. di Trento**


via Calepina 13 - Trento  
**SEDE CAMERALE di via Calepina 13 – Trento**




Piano Seminterrato




Piano Terra




Piano Primo





Piano Secondo



Piano Terzo









**NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO**


- mantenere la calma
- intervenire immediatamente ogni attività
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario
- controllare se la via di fuga è praticabile

**SE LA VIA DI FUGA E' PRATICABILE**

- uscire ordinatamente e con calma dal locale in cui ci si trova
- se il locale è invaso dal fumo procedere staccando sul pavimento o andando a carponi
- raggiungere il punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza
- non utilizzare l'ascensore
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali
- non appena raggiunto il punto di raccolta non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti o dispersi
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei soccorsi
- rientrare nell'edificio solo quando ne danno indicazione gli addetti alla gestione dell'emergenza o i soccorsi esterni interpellati

**SE LA VIA DI FUGA NON E' PRATICABILE**

- rimanere nel locale in cui ci si trova
- chiudere tutte le porte in direzione del focolaio
- chiudere fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati
- se il fumo o il fuoco provengono dall'esterno chiudere le finestre
- se il fumo o il fuoco provengono dall'interno dell'edificio aprire le finestre e richiamare l'attenzione
- aspettare i soccorsi sottraendosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati



LEGENDA	
	Estintore portatile
	Pulsante allarme
	Quadro elettrico
	Punto di raccolta
	Percorso di uscita dall'edificio


**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**  
 Via Calepina n° 13 - 38100 Trento


**PIANO DI EMERGENZA**


Maggio 2008 Piano Terzo

# **Ufficio staccato (servizio metrico)**

via Dordi 15-17-19 - Trento







**NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO**

- mantenere la calma
  - interrompere immediatamente ogni attività
  - lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario
  - controllare se la via di fuga è praticabile
- SE LA VIA DI FUGA È PRATICABILE**
- uscire ordinatamente e con calma dal locale in cui ci si trova
  - se il locale è invaso di fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi
  - raggiungere il punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato
  - seguire le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza
  - non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali
  - non appena raggiunto il punto di raccolta non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo della presenza abbia verificato la situazione tornando e eventuali indicazioni sui fatti o dispersi
  - attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei soccorsi
  - rientrare nell'edificio solo quando ne diamo indicazione gli addetti alla gestione dell'emergenza o i soccorsi esterni intervenuti
- SE LA VIA DI FUGA NON È PRATICABILE**
- rimanere nel locale in cui ci si trova
  - chiudere tutte le porte in direzione del focolaio
  - chiudere fessure, crepe, serrature e lucchi con stracci possibilmente bagnati
  - se il fumo o il fuoco provengono dall'esterno chiudere le finestre
  - se il fumo o il fuoco provengono dall'interno dell'edificio aprire le finestre e richiamare l'attenzione
  - aspettare i soccorsi standosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**  
 Sede uffici - Via Dordani n° 15 - 38100 Trento


**PIANO DI EMERGENZA**

Aprile 2006

Piano Terra

**LEGENDA**


	Estintore		Quadro elettrico
	Pulsante allarme		Centralina rivelatori
	Estintore portatile		Percorso di fuga
	Punto di raccolta		




# Palazzo Roccabruna

via S.s. Trinità 24 - Trento


# Piano interrato




# Piano terra




# Piano primo



# Piano secondo




# Piano sottotetto



# LEGENDA

SEGNALE	DESCRIZIONE
	Uscita di emergenza SX.
	Uscita di emergenza
	Uscita tramite scala che deve essere percorsa in discesa
	Estintore non inferiore a 13A
	Vietato fumare
	Vietato l'ingresso
	In caso d'incendio non usare l'ascensore
	Interruttore elettrico generale Manovrare solo in caso di incendio
	Lampada emergenza a pianiana
	Lampada emergenza da parete
	Quadro elettrico




AREA PER STANZIAMENTO MEZZI DI SOCCORSO



ACCESSO PER MEZZI DI SOCCORSO



PLANIMETRIA GENERALE 1:500



LEGENDA	
	Estintore portatile
	Pulsante sgancio corrente elettrica
	Pulsante di allarme
	Valvola intercettazione gas metano
	Valvola rete idrica
	Centrale antincendio
	Quadro elettrico
	Punto di raccolta
	Percorso di fuga

**NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO**

- mantenere la calma
- interrompere immediatamente ogni attività
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario
- controllare se la via di fuga è praticabile

**SE LA VIA DI FUGA E' PRATICABILE**

- uscire ordinatamente e con calma dal locale in cui ci si trova
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi
- raggiungere il punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza
- non utilizzare l'ascensore
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali
- non appena raggiunto il punto di raccolta non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti o dispersi
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei soccorsi
- rientrare nell'edificio solo quando ne danno indicazione gli addetti alla gestione dell'emergenza o i soccorsi esterni intervenuti

**SE LA VIA DI FUGA NON E' PRATICABILE**

- rimanere nel locale in cui ci si trova
- chiudere tutte le porte in direzione del focolaio
- chiudere fessure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati
- se il fumo o il fuoco provengono dall'esterno chiudere le finestre
- se il fumo o il fuoco provengono dall'interno dell'edificio aprire le finestre e richiamare l'attenzione
- aspettare i soccorsi sdraiandosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati


**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**  
 Palazzo Roccabruna - Via SS. Trinità n° 24 - 38100 Trento




PIANO DI EMERGENZA

Settembre 2010

Piano Terra



**POSIZIONAMENTO RISPETTO ALLA PLANIMETRIA GENERALE**



**NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO**

- mantenere la calma
  - interrompere immediatamente ogni attività
  - lasciare tutto come si trova, senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario
  - controllare se la via di fuga è praticabile
- SE LA VIA DI FUGA È PRATICABILE**
- uscire ordinatamente e con calma dal locale in cui ci si trova
  - se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o aiutando i carponi
  - raggiungere il punto di raccolta seguendo senza corere il percorso di esodo segnalato
  - seguire le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza
  - non utilizzare l'ascensore
  - non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali
  - non appena raggiunto il punto di raccolta non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti o dispersi
  - attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei soccorsi
  - rientrare nell'edificio solo quando ne danno indicazione gli addetti alla gestione dell'emergenza o i soccorsi e non intervenire

**SE LA VIA DI FUGA NON È PRATICABILE**

- rimanere nel locale in cui ci si trova
- chiudere tutte le porte in direzione del focolaio
- chiudere fessure, crepe, serrature e luchi con stracci possibilmente bagnati
- se il fumo o il fuoco provengono dalle stuoie chiudere le finestre
- se il fumo o il fuoco provengono dall'interno dell'edificio aprire le finestre e richiamare l'attenzione
- aspettare i soccorsi sottraendosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati

LEGENDA	
	Estintore portatile
	Valvola intercettazione gas metano
	Pulsante sgancio corrente elettrica
	Pulsante di allarme
	Quadro elettrico
	Punto di raccolta
	Percorso di fuga

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**  
 Palazzo Roccaluna - Via SS. Trinità n° 24 - 38100 Trento

PIANO DI EMERGENZA

Settembre 2010

Piano Primo

**NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO**


- mantenere la calma
- interrompere immediatamente ogni attività
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario
- controllare se la via di fuga è praticabile

**SE LA VIA DI FUGA È PRATICABILE**

- uscire ordinatamente e con calma dal locale in cui si si trova
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi
- raggiungere il punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza
- non utilizzare l'ascensore
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali
- non appena raggiunto il punto di raccolta non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti o dispersi
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei soccorsi
- rientrare nell'edificio solo quando ne danno indicazione gli addetti alla gestione dell'emergenza o i soccorsi esterni intervenuti

**SE LA VIA DI FUGA NON È PRATICABILE**

- rimanere nel locale in cui si si trova
- chiudere tutte le porte in direzione del focolaio
- chiudere lesure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati
- se il fumo o il fuoco provengono dall'esterno chiudere le finestre
- aprire le finestre e richiamare l'attenzione
- aspettare i soccorsi sottraendosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati



**LEGENDA**



Estintore portatile



Punto di raccolta

Percorso di fuga



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Palazzo Roccabruna - Via SS. Trinità n° 24 - 38100 Trento



**PIANO DI EMERGENZA**

Novembre 2004

Piano primo

**NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO**


- mantenere la calma
- interrompere immediatamente ogni attività
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario
- controllare se la via di fuga è praticabile

**SE LA VIA DI FUGA E' PRATICABILE**

- uscire ordinatamente e con calma dal locale in cui ci si trova
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi
- raggiungere il punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza
- non utilizzare l'ascensore
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali
- non appena raggiunto il punto di raccolta non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti o dispersi
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei soccorsi
- rientrare nell'edificio solo quando ne danno indicazione gli addetti alla gestione dell'emergenza o i soccorsi esterni intervenuti

**SE LA VIA DI FUGA NON E' PRATICABILE**

- rimanere nel locale in cui ci si trova
- chiudere tutta la porte in direzione del focolaio
- chiudere lesure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati
- se il fumo o il fuoco provengono dall'esterno chiudere le finestre
- aprire le finestre e richiamare l'attenzione
- aspettare i soccorsi sottraendosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati



LEGENDA			
	Estintore portatile		Punto di raccolta
	Percorso di fuga		Quadro elettrico

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Palazzo Roccabruna - Via SS. Trinità n° 24 - 38100 Trento



**PIANO DI EMERGENZA**

Novembre 2004

Piano secondo

**NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO**


- mantenere la calma
- interrompere immediatamente ogni attività
- lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario
- controllare se la via di fuga è praticabile

**SE LA VIA DI FUGA E' PRATICABILE**

- uscire ordinatamente e con calma dal locale in cui ci si trova
- se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi
- raggiungere il punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti alla gestione dell'emergenza
- non utilizzare l'ascensore
- non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali
- non appena raggiunto il punto di raccolta non disperdersi ed attendere che il personale incaricato del controllo della presenza abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su fenti o dispersi
- attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei soccorsi
- rientrare nell'edificio solo quando ne danno indicazione gli addetti alla gestione dell'emergenza o i soccorsi esterni intervenuti

**SE LA VIA DI FUGA NON E' PRATICABILE**

- rimanere nel locale in cui ci si trova
- chiudere tutta la porte in direzione del focolaio
- chiudere lesure, crepe, serrature e buchi con stracci possibilmente bagnati
- se il fumo o il fuoco provengono dall'esterno chiudere le finestre
- aprire le finestre e richiamare l'attenzione
- aspettare i soccorsi sostrandosi sul pavimento e proteggendosi le vie respiratorie con fazzoletti possibilmente bagnati



**LEGENDA**

 ESTINTORE	 ESTINTORE portatile	 PUNTO DI RACCOLTA	Punto di raccolta
 QUADRO ELETTRICO	Quadro elettrico	 VALVOLA METANO	Valvola del metano
 Percorso di fuga			

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Palazzo Roccabruna - Via SS. Trinità n° 24 - 38100 Trento



PIANO DI EMERGENZA

Novembre 2004

Sottiletto

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER I SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA  
E PIANTONAMENTO DELL'IMMOBILE SEDE DI ACCADEMIA D'IMPRESA –  
AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI TRENTO - PERIODO 1° GENNAIO  
2017 – 31 DICEMBRE 2018**

(CODICE CIG N. \_\_\_\_\_).

Fra le parti

Accademia d'Impresa – Azienda speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, di seguito denominata ACCADEMIA (c.f. 02189250224), rappresentata dal Direttore della stessa dott. Mauro Leveghi (c.f. LVGMRA53A03L378Y), domiciliato per la sua funzione presso la Sede dell'Azienda speciale in Trento, via Asiago, n.2

e

Istituto di vigilanza // (c.f. e n. d'iscrizione al registro delle imprese //), di seguito Istituto di vigilanza, con sede in // legalmente rappresentata da // (c.f. //) domiciliato per la funzione presso la Sede legale dell'Istituto,

convengono e stipulano quanto segue:

premesso che

con determinazione del Direttore n. // del // è stato autorizzato l'affidamento dei servizi oggetto del presente atto all'Istituto di vigilanza //, rapporto regolato secondo quanto previsto nel presente atto e di seguito riportato.

*Art. 1 - Oggetto*

L'appalto ha per oggetto i servizi di vigilanza e televigilanza in "central station" dell'immobile denominato "ex Bellevue", sede di Accademia d'Impresa Azienda speciale della C.C.I.A.A. di Trento, sito in Trento via Asiago n. 2, oltre al

piantonamento in caso di “scattato allarme” e a seguito di richieste specifiche di Accademia in occasione di eventi:

I servizi devono essere resi secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente atto e nel pieno e completo rispetto della normativa di settore vigente tempo per tempo, con particolare riferimento a:

- artt. 133 e ss. del R.D. n. 773/1931 – T.U.L.P.S. “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”,
- Regolamento d’attuazione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
- D.M. 1 ottobre 2010, n. 269 inerente la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi così come disciplinati dagli artt. 256-bis e 257-bis del Regolamento citato, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi nell’ambito degli istituti stessi)
- il D.M. 4 giugno 2014, n. 115, Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell’art. 134 del T.U.L.P.S.; Legge 15 luglio 2009, n. 94
- Legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di pubblica sicurezza
- D.M. 6 ottobre 2009, determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi 7 e 13 dell’art. 3 della Legge 15 luglio 2009, n. 94

#### *Art. 2 - Natura del servizio*





- registrazione degli interventi sugli impianti antincendio e antifurto; pronto intervento in caso di allarme mediante l'utilizzo di Guardie Giurate. L'allarme antincendio rimane inserito 24 ore su 24, salvo diversa comunicazione scritta;
- fornitura e manutenzione delle apparecchiature di collegamento;
- custodia delle chiavi: le chiavi d'accesso agli immobili sono consegnate all'Istituto di vigilanza in busta chiusa e sigillata. L'Istituto si impegna a depositarle nella propria cassaforte ed a giustificare un loro eventuale utilizzo con relazione scritta entro il giorno seguente all'utilizzo stesso;

**B. INTERVENTO PER "SCATTATO ALLARME":**

- richiesta di intervento di forze dell'ordine, vigili del fuoco: nel caso di segnali d'allarme, sia di notte (antifurto ed antincendio), sia di giorno (antincendio), l'Istituto di vigilanza dovrà immediatamente inviare sul posto uno o più Guardie Giurate che dovranno effettuare un controllo accurato, sia esterno che interno dell'immobile. Le Guardie Giurate dovranno raggiungere l'immobile oggetto del servizio di vigilanza entro e non oltre 15 minuti dallo scattato allarme. La comunicazione dell'avvenuto allarme dovrà essere inviata tempestivamente anche ad Accademia, qualora se ne ravvisasse la necessità.

**C. PIANTONAMENTO FISSO CON GUARDIA GIURATA:**

- in caso di "scattato allarme" qualora fossero riscontrate gravi anomalie il loco, una Guardia Giurata deve essere dislocata per il piantonamento dell'immobile fino all'arrivo delle Autorità competenti, opportunamente contattate.

Le spese per la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature che permettono il collegamento per le operazioni di inserimento e disinserimento, nonché monitoraggio dei sistemi d'allarme, sono a carico dell'Istituto di vigilanza. L'Istituto di vigilanza dovrà comunicare tempestivamente ad Accademia eventuali anomalie riscontrate. Rimane a carico di Accademia la sola fornitura dell'energia elettrica.



### *Art. 3 - Variazione delle prestazioni*

Ai sensi del 4° comma dell'art. 5 della L.P. 23/1990, l'Impresa è vincolata al rispetto del presente Capitolato anche a seguito della variazione (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni previste nel presente atto entro il limite di un quinto delle stesse, con relativo adeguamento del corrispettivo.

Accademia si riserva inoltre, in qualsiasi momento, di variare l'immobile oggetto del servizio. Accademia ne darà comunicazione all'Istituto di vigilanza con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi. In tal caso il corrispettivo dovuto verrà rideterminato in base al servizio effettivamente svolto, l'Istituto di vigilanza non potrà pretendere indennizzo di danno alcuno, purché tali variazioni rientrino (in aumento ed in diminuzione) nel limite di cui al precedente comma.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 135, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di attivazione di convenzione da parte di CONSIP e/o della centrale di committenza provinciale che preveda corrispettivi più vantaggiosi per Accademia. In tal caso, l'Impresa ha la possibilità di proseguire nell'esecuzione del presente atto accettando il ridimensionamento dei corrispettivi, adeguandoli a quelli della convenzione divenuta nel frattempo attiva. Il corrispettivo pattuito potrà essere inoltre sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016., qualora i medesimi si discostino da quelli risultanti dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici. Anche in tal caso Accademia chiederà l'adeguamento dei corrispettivi entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati sopra indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga nel periodo di validità del presente atto.

### *Art. 4 - Durata*



Il contratto avrà durata di 2 (due) anni a partire dal 1° gennaio 2017 (o dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del contratto). Accademia, valutata la qualità delle prestazioni svolte dall'Istituto di vigilanza, si riserva la possibilità di prorogare il termine di scadenza del contratto di ulteriori due anni.

#### *Art. 5 – Corrispettivi*

I corrispettivi contrattuali dovuti per i servizi oggetto del presente atto sono quelli derivanti dall'offerta economica presentata dall'istituto di vigilanza e di seguito indicati:

- A. VIGILANZA: canone mensile per l'immobile denominato "ex Bellevue", sede di Accademia, sito in Trento, via Asiago n. 2, pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx) I.V.A. esclusa;
- B. INTERVENTO PER OGNI "SCATTATO ALLARME" presso l'immobile indicato all'art. 1: pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx), più I.V.A.;
- C. PIANTONAMENTO FISSO CON GUARDIA GIURATA: costo orario per persona pari ad Euro XXXX,XX (xxxxxxxx/xx), più I.V.A.;

L'importo presunto annuo onnicomprensivo di tutte le prestazioni oggetto del presente atto è pari ad Euro XXXX,XX (XXXXXX/XXX) più I.V.A., che per l'intera durata contrattuale ammonta a complessivi Euro XXXX,XX (XXXXXX/XX), più I.V.A. Considerata la natura e le modalità di esecuzione del servizio sono stati rilevati rischi di natura interferenziale ed i costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. risultano pari - per il biennio 2017/2018 - ad Euro 100,00 (cento/00) più I.V.A. Il corrispettivo dell'appalto rimarrà fermo per il primo anno di durata del contratto. Lo stesso potrà essere assoggettato a revisione annuale su espressa richiesta dell'Istituto di vigilanza, ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 23/1990 e s.m. I corrispettivi comprendono ogni altro eventuale onere, anche futuro e non prevedibile, che possa essere connesso all'esecuzione del servizio in oggetto.

#### *Art. 6 - Modalità, tempi di pagamento e tracciabilità*



Accademia si impegna a pagare gli importi dei corrispettivi dovuti con cadenza trimestrale posticipata, compresi il canone di cui alla lett. A) ed i servizi eventualmente resi di cui alle lett. B) e C), a seguito di accertamento della regolarità del servizio svolto ed esperiti i controlli di legge in materia previdenziale e assistenziale.

L'Istituto di vigilanza provvederà ad emettere fattura previa applicazione di una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinque per cento) ai sensi dell'art. 30 comma 5, del D.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata al termine del servizio stesso, previa verifica della regolarità contributiva

Accademia effettuerà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (fa fede la data del protocollo). Nel caso in cui le prestazioni a cui si riferisce la fattura siano contestate e/o incomplete, i termini di pagamento sono sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione. Accademia potrà altresì portare in detrazione dei corrispettivi dovuti e non ancora liquidati gli eventuali importi corrisposti a terzi, nonché le eventuali penali così come indicato al successivo art. 11.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m., il pagamento sarà effettuato da Accademia a mezzo mandato di pagamento sul conto corrente bancario o postale dedicato che l'Istituto deve obbligatoriamente comunicare ad Accademia, entro 7 (sette) giorni dall'affidamento, con l'indicazione delle persone autorizzate ad operare sugli stessi. Il presente contratto verrà risolto in danno all'Istituto qualora la stessa non adempia agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della predetta Legge n. 136/2010 e s.m.

*Art. 7 - Assicurazione per danno a persone e/o cose (RCT/RCO)*

L'Istituto di vigilanza è responsabile dei danni dallo stesso causati all'immobile ed a quanto in esso, a qualsiasi titolo, contenuto. La responsabilità è inoltre estesa ad eventuali danni subiti da persone presenti. L'Istituto di vigilanza, è tenuto alla stipula



di un'assicurazione (unica per Accademia e la CCIAA) per la responsabilità civile verso terzi per rischi derivanti dall'assunzione dei servizi di cui al presente atto, con massimale di Euro 2.500.000,00 (duemilioncinquecentomilai/00) per ogni sinistro ovvero comprovare di essere in possesso di certificato assicurativo di polizza stipulata con primaria compagnia, a copertura dei massimali richiesti. La durata della copertura assicurativa deve essere garantita per l'intero periodo contrattuale.

*Art. 8 – Sicurezza e tutela dei lavoratori dipendenti*

L'Istituto di vigilanza si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di riferimento, ottemperando a tutti gli obblighi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e di futura emanazione in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

L'Istituto di vigilanza deve inoltre adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Le parti hanno predisposto il Documento Unico dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., che risulta parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegato. L'Istituto di vigilanza dovrà:

- disporre che i propri dipendenti durante l'esecuzione del servizio siano dotati ed usino tutti i mezzi di protezione appropriati ai rischi inerenti le operazioni da effettuare e che non compiano di propria iniziativa attività non a loro affidate;
- curare che tutte le attrezzature e i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni di legge.

*Art. 9 - Cessione del contratto e subappalto*

L'Istituto di vigilanza non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente contratto senza autorizzazione scritta di Accademia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 della L.P. n. 23/1990 e s.m. È fatto divieto di subappalto.



*Art. 10 – Facoltà di recesso dal contratto*

Accademia ha la facoltà di recedere dal presente contratto con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni naturali consecutivi comunicato a mezzo di PEC.

Accademia pagherà all'istituto di vigilanza i corrispettivi spettanti in base all'attività effettivamente svolta.

All'Istituto di vigilanza spetta inoltre un decimo dell'importo del canone per i servizi di vigilanza di cui alla lettera A) dell'art. 5 del presente atto non ancora eseguiti, , di cui al 1. comma dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Accademia non corrisponderà alcuna altra forma di risarcimento comunque denominata.

*Art. 11 – Inadempienze e penali e risoluzione*

Nel caso in cui Accademia rilevi delle inadempienze e/o prestazioni rese in modo incompleto o difforme dalle indicazioni fornite e dalle normative di settore, invia comunicazione all'Istituto di vigilanza, il quale deve provvedere alla regolarizzazione entro il termine indicato da Accademia. L'Istituto di vigilanza può fornire entro detto termine le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui Accademia non ritenesse sufficienti gli interventi di ripristino e/o valide le giustificazioni fornite ovvero sia decorso infruttuosamente il precitato termine, applicherà una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare complessivo del contratto per ogni giorno di ritardo. Qualora gli importi delle penali siano superiori al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale potrà essere promossa da Accademia la risoluzione del contratto.

Resta salva la richiesta di risarcimento per eventuali ulteriori danni subiti per effetto dei comportamenti di cui al periodo precedente.

Nel caso si manifestino le condizioni previste dall'art. 108 del D. lgs 50/2016, Accademia procederà all'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto previste dal medesimo articolo.



Accademia procederà analogamente anche nei seguenti casi:

1. per il venir meno della licenza all'esercizio della vigilanza privata di cui all'art. 134 del T.U.L.P.S.;
2. contravvenire le norme in materia di tracciabilità;
3. nei casi di subappalto e cessione non autorizzati da Accademia;

Le penali di cui al presente articolo, senza di ulteriori comunicazioni e/o formalità, potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti all'istituto di vigilanza e non ancora effettuati.

Rimane salva la possibilità per Accademia, previa comunicazione scritta, di affidare a terzi il completamento dei servizi di cui al presente atto in danno all'Istituto di vigilanza inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempienze Accademia può richiedere il risarcimento dei danni.

#### *Art. 12 – Codice di comportamento*

L'Istituto si obbliga, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente atto, al rispetto del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento" approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014, applicato anche da Accademia d'Impresa e visionabile nella sezione "trasparenza" del sito [www.accademiadimpresa.it](http://www.accademiadimpresa.it).

La violazione degli obblighi di cui al predetto Codice comporterà, per Accademia, la facoltà di risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs n. 165/2001, l'Istituto attesta, inoltre, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver conferito incarichi a ex dipendenti di Accademia d'Impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualora abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali.

#### *Art. 13 – Oneri contrattuali e registrazione*



Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, esclusa la sola I.V.A., sono a carico dell'Istituto di vigilanza. Il presente atto verrà registrato – a cura di Accademia - in caso d'uso (art. 1 punto b. della Parte Seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986) ed i relativi oneri saranno a carico dell'Istituto di vigilanza.

*Art. 14 - Definizione delle controversie e foro competente*

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra Accademia e l'Istituto di vigilanza saranno deferite al Tribunale di Trento.

*Art. 15 - Rinvio ad altre norme*

Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni legislative vigenti, in particolare le leggi provinciali 9 marzo 2016, n. 2 e 19 luglio 1990, n. 23, il relativo regolamento d'attuazione, nonché in quanto compatibile il D.Lgs. 50/2016 e per le parti in vigore del D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e del codice civile.

Il presente atto è composto di n. 15 articoli, oltre ai seguenti allegati:

- D.U.V.R.I., anche se non materialmente allegato

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Impresa per mezzo del proprio Legale rappresentante approva tutte le clausole del presente contratto e, specificatamente gli articoli 9, 11 e 13, apponendo una seconda sottoscrizione.



**Committente:**

*Accademia d'Impresa*  
*via Asiago n.2 – 38123 Trento*

**SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E PIANTONAMENTO  
DELL'IMMOBILE UTILIZZATO DALL'AZIENDA SPECIALE  
ACCADEMIA D'IMPRESA**

PERIODO 1/1/2017-31/12/2018

***Documento Unico di Valutazione  
dei Rischi da Interferenze***

***Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.***

*(aggiornato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)*



**Data documento (data affidamento):**

<b>1. INDICE</b>	
<b>1. INDICE</b>	<b>2</b>
<b>2. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO</b>	<b>6</b>
<b>4. CLAUSOLE CONTRATTUALI</b>	<b>7</b>
<b>5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE</b>	<b>11</b>
5.1 Vie di fuga ed uscite di emergenza	11
5.2 Antincendio, piano di evacuazione e primo soccorso.	11
5.3 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione	13
5.4 Sistema di allarme	13
5.5 Microclima ed illuminazione	13
5.6 Servizi igienici	14
5.7 Segnaletica di sicurezza	14
5.8 Macchine, attrezzature, impianti	14
5.9 Impianto elettrico	14
5.10 Impianto distribuzione gas	14
5.11 Rumore	14
5.12 Preparati/sostanze chimiche	14
5.13 Movimentazione e sollevamento dei carichi	15
5.14 Transito di automezzi	15
5.15 Campi elettromagnetici	15
5.16 Informazione, formazione ed addestramento	15
<b>6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE</b>	<b>16</b>
<b>7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	<b>19</b>
<b>8. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO</b>	<b>27</b>
<b>9. LAVORATORI DELL'APPALTATORE</b>	<b>29</b>
<b>10. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE</b>	<b>30</b>
<b>11. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE</b>	<b>31</b>
<b>12. VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE</b>	<b>32</b>
<b>13. VERBALE DI COORDINAMENTO</b>	<b>33</b>
<b>14. SPAZIO PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTI DEL DUVRI</b>	<b>34</b>
<b>15. ALLEGATO: PLANIMETRIE DEGLI EDIFICI – N. 8 DISEGNI</b>	<b>35</b>

## 2. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. per i lavori oggetto dell'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono verificarsi nello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto e le relative misure di prevenzione adottate per eliminare le interferenze. **Il Documento è allegato al contratto di appalto di cui fa parte integrante** ed è messo a disposizione, per richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice chiamata a svolgere i lavori oggetto dell'appalto. Per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, il Datore di Lavoro committente e l'appaltatore, si atterrano alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.

Il Datore di Lavoro committente mette a disposizione dell'impresa appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. Parimenti, l'impresa appaltatrice mette a disposizione del Datore di Lavoro committente il suo documento di valutazione dei rischi ed, eventualmente, il suo Piano Operativo di Sicurezza, al fine di rendere possibile ogni azione di prevenzione e protezione dei rischi.

Si ricordano di seguito i disposti dell'art 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

### **Art. 26**

#### **(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)**

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
  - a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
    - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
    - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
  - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
  - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
  - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*
- 3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai **cinque** giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*
- 3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
4. *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Per completezza si riporta anche l'Allegato XI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. nel quale sono indicati i rischi particolari che se presenti richiedono la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze indipendentemente dalla durata dei lavori:

#### **Allegato XI**

##### **Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori**

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
4. *Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.*
5. *Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
6. *Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
7. *Lavori subacquei con respiratori.*
8. *Lavori in cassoni ad aria compressa.*
9. *Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
10. *Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

**Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è parte integrante del contratto d'appalto in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze rappresentano violazione delle norme contrattuali.**

**3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO**

<b>APPALTO:</b>	SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA E PIANTONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ CAMERALE E DESTINATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. E ALLA PROPRIA AZIENDA SPECIALE ACCADEMIA D'IMPRESA - PERIODO 1/1/2017-31/12/2018
	<input type="checkbox"/> lavori
	<input checked="" type="checkbox"/> servizi
	<input type="checkbox"/> forniture
Importo	_____ / / / / _____

<b>COMMITTENTE:</b>	Accademia d'Impresa
Datore di lavoro	Dott. Mauro Leveghi – Direttore
Indirizzo del committente	via Asiago n.2 – 38123 Trento TN
Telefono	+39 0461 382316
Fax – mail	+39 0461 921186 - ufficio.ragioneria@accademiadimpresa.it

<b>APPALTATORE:</b>	_____ / / / / _____
Datore di lavoro	_____ / / / / _____
Indirizzo dell'appaltatore	_____ / / / / _____

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di vigilanza alla sede di Accademia d'Impresa sita in via Asiago n.2 – 38123 Trento.

Il servizio di vigilanza ricomprende anche la gestione dei sistemi di allarme antiintrusione, antincendio e relativa gestione (accensione/spengimento) con conseguenti interventi per scattato allarme. Inoltre è oggetto del presente DUVRI anche il servizio di apertura e chiusura degli immobili ed il piantonamento fisso con guardia giurata.

#### 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Vale quanto di seguito indicato.

##### **Osservanza di leggi e regolamenti**

L'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori affidati dal Committente deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno inoltre essere rispettate anche le prescrizioni loro impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro del Committente.

L'Appaltatore è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

##### **Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti**

Gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono stabiliti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*
  - a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;*
  - b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
  - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
  - d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
  - e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
  - f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
  - g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
  - g-bis) *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
  - h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
  - i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
  - l) *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
  - m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
  - n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
  - o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

- p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
  - q) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
  - r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
  - s) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
  - t) *adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
  - u) *nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
  - v) *nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
  - z) *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
  - aa) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
  - bb) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*
- 1-bis. *L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.*
2. *Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:*
- a) *la natura dei rischi;*
  - b) *l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
  - c) *la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
  - d) *i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;*
  - e) *i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*
3. *Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici*

*interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.*

*3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.”.*

### **Obblighi dei preposti**

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

- 1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*
  - a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
  - b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
  - c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
  - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
  - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
  - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
  - g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

### **Obblighi dei lavoratori**

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
- 2. I lavoratori devono in particolare:*
  - a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
  - b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
  - c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
  - d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
  - e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
  - f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
  - g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*

- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Si richiama altresì l'osservanza da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori a tutte le altre disposizioni ed obblighi indicati nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed a qualsiasi altro disposto legislativo che possa essere inerente i lavori oggetto dell'appalto.

### **Condizioni generali**

**Responsabilità Civile** : l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi evento provocato direttamente o indirettamente nell'espletamento dei lavori affidati che abbiano causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro del Committente ed a tal fine, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve stipulare polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni.

**Assicurazioni INPS e INAIL** : lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data di svolgimento dei lavori oggetto dell'Appalto.

**Subordinazione** : durante l'effettuazione dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore sarà libera/o da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientali;

**Tessera di riconoscimento**: ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., **i lavoratori dell'Appaltatore devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

**Cooperazione e coordinamento** : ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra il Committente e l'Appaltatore.

Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Committente, l'Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza di qualsiasi altra persona si trovi nei luoghi di lavoro del Committente.

**Materiali di impiego** : i materiali eventualmente utilizzati per la esecuzione dei lavori, portati presso la sede del Committente da parte dell'Appaltatore, dovranno essere accompagnati dalla relativa bolla di consegna su cui andranno evidenziati gli estremi dell'ordine.

**Fonti di energia elettrica**: per quanto riguarda le fonti di energia eventualmente necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, il Committente metterà a disposizione l'impianto elettrico dei luoghi di lavoro conforme alla normativa vigente: le eventuali derivazioni e le utenze collegate all'impianto dovranno essere parimenti a norma di legge e pertanto l'Appaltatore sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.

**Osservanza della segnaletica di sicurezza**: l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, di salvataggio, antincendio e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro del Committente.

**Termine dei lavori**: al termine dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve provvedere affinché i luoghi di lavoro del Committente siano lasciati sgomberi da materiali o da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire pericolo per le persone ed inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.

**Clausola risolutiva espressa**: In caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di appalto ovvero per grave motivo imputabile a colpa dell'Appaltatore, il Committente si riserva di annullare, senza alcun preavviso, il contratto relativo al lavoro commissionato.

## 5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Negli uffici amministrativi di Accademia d'Impresa sita in via Asiago n. 2 a Trento si può prendere visione della documentazione inerente lo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, eventualmente, non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza all'interno della sede del Committente, rimandando anche alla presa visione della documentazione suddetta per una esauriente e dettagliata informazione.

### 5.1 Vie di fuga ed uscite di emergenza

- Le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza mediante appositi cartelli di sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza.
- La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da superare i due minuti di percorrenza per raggiungere l'esterno dell'edificio.
- Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti.
- È fatto divieto di accedere ai locali di lavoro del Committente senza la preventiva autorizzazione dello stesso.
- L'edificio è completamente sbarriato, pertanto accessibile anche ai disabili.
- Fare attenzione a non scivolare, i pavimenti potrebbero essere scivolosi.
- Porre particolare attenzione alla presenza di persone ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne dell'edificio.

### 5.2 Antincendio, piano di evacuazione e primo soccorso.

- In vari punti dell'edificio sono installati a muro degli estintori che sono opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da ditta specializzata.
- Vengono mantenuti in efficienza i presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) conformi a quanto stabilito dalla normativa. L'ubicazione dei presidi sanitari è opportunamente segnalata.
- A tutti coloro che hanno in dotazione un telefono è stata data in dotazione una scheda riportante i numeri telefonici dei principali servizi di emergenza.
- È stato redatto il piano di emergenza della sede che rimane a disposizione dell'Appaltatore.
- A parete sono affisse le planimetrie dell'edificio con indicate:
  - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
  - il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
  - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
  - l'ubicazione degli allarmi;
  - l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei fluidi combustibili;
  - l'ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza.

- Su ognuna delle suddette planimetrie sono indicate le principali norme comportamentali da rispettare in caso di emergenza. In particolare si ricorda che in caso di incendio:
  - mantenere la calma;
  - interrompere immediatamente ogni attività;
  - lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
  - abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova seguendo senza correre il percorso di esodo;
  - non urtare e non spingere le altre persone;
  - non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
  - durante la fuga non cercare le altre persone;
  - chiudere bene le porte dopo il passaggio;
  - seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
  - non usare l'ascensore;
  - se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
  - aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
  - se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
  - se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
  - non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.
  - se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato;
  - al punto di raccolta attendere che il personale incaricato del controllo delle presenze abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
  - attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco
  - non intralciare le operazioni di soccorso;
  - rientrare nell'edificio solamente quando i Vigili del Fuoco ne hanno dato indicazione.
- In caso di terremoto le norme comportamentali da rispettare sono:
  - mantenere la calma;
  - non precipitarsi fuori;
  - restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti, lontano da oggetti che possono cadere (lampade, armadi, scaffali, ecc.);
  - se ci si trova all'aperto, allontanarsi dagli edifici cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé, evitando di avvicinarsi ad eventuali animali;
  - dopo la scossa sismica abbandonare l'edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per l'incendio.
- Sono stati nominati ed hanno ricevuto adeguata formazione, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell'emergenza. Su richiesta dell'Appaltatore saranno comunicati i nominativi dei suddetti lavoratori.
- Durante la permanenza all'interno dell'edificio è fatto divieto di ostacolare il passaggio lungo vie di fuga, corridoi, uscite di emergenza e quant'altro sia necessario percorrere in caso di emergenza per abbandonare l'edificio.
- È fatto divieto di ostruire l'accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc.

### 5.3 Divieti connessi con il rischio di incendio e di esplosione

- Nell'edificio i materiali combustibili/infiammabili sono rappresentati da arredi, materiali cartacei ad uso ufficio ed apparecchiature elettriche quali ad esempio fotocopiatrici, stampanti, computer, ecc. In particolare si ricorda che la scuola è dotata di CPI in quanto ricadente nell'attività numero 67 vedi D.P.R. 151/2011 ( Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie).

Al piano interrato sono presenti archivi e depositi cartacei, si ricorda pertanto che In prossimità dei suddetti locali/materiali è fatto divieto di introdurre ogni possibile sorgente di innesco.

- Nell'edificio non sono presenti sorgenti di innesco o fiamme libere ad eccezione delle sorgenti di innesco che possono crearsi accidentalmente quali ad esempio cortocircuiti degli impianti elettrici.
- In azienda i luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dal locale centrale termica situato al piano seminterrato.

All'interno ed in prossimità del suddetto luogo è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].

- Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro del Committente, solo dopo aver richiesto il permesso al Datore di lavoro Committente stesso, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Committente dovrà accordare all'Appaltatore uno specifico permesso a procedere.
- In tutti i luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di fumare.
- È fatto divieto di introdurre nei luoghi di lavoro del Committente materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione al Committente stesso. Inoltre si dovrà concordare il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

### 5.4 Sistema di allarme

- Il sistema per dare l'allarme è costituito da pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti dell'edificio; il percorso per poter raggiungere uno di tali pulsanti di attivazione non supera mai i 30 m. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena chiaramente udibile in tutto l'edificio. Tutti i lavoratori sono stati informati sulle postazioni nelle quali i pulsanti di attivazione del sistema di allarme sono ubicati.
- Il segnale di allarme è udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro.
- La procedura di allarme è ad unica fase, cioè, al segnale di allarme, prende il via l'evacuazione totale.
- Le suddette misure per la rilevazione e l'allarme in caso di incendio sono conformi a quanto previsto nell'allegato IV del D. M. 10 marzo 1998.

### 5.5 Microclima ed illuminazione

- L'impianto di riscaldamento è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano soggetti a correnti d'aria. È garantita un'aerazione adeguata per i locali di lavoro ottenuta in maniera naturale e/o meccanica.
- Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.
- Nei locali prevale la luce naturale pur essendoci alcuni locali unicamente con un'illuminazione artificiale. In ogni caso l'illuminazione è sempre idonea per intensità, qualità e distribuzione delle sorgenti luminose alla natura del lavoro.
- In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.

## 5. 6 Servizi igienici

- Si possono utilizzare i servizi igienici che sono dotati di WC, lavabi, acqua calda, sapone e salviette in carta per asciugarsi le mani. L'uso dei servizi igienici subordinato al rispetto della pulizia degli stessi.

## 5. 7 Segnaletica di sicurezza

- Nei luoghi di lavoro è affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa. La segnaletica di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.

## 5. 8 Macchine, attrezzature, impianti

- È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Committente. L'utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Committente da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall'art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..
- Le macchine, gli impianti e le attrezzature di proprietà del Committente sono sottoposte/i a regolari manutenzioni e garantiscono la sicurezza degli utilizzatori se questi sono adeguatamente formati.

## 5. 9 Impianto elettrico

- L'impianto elettrico è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- L'utilizzo delle utenze elettriche deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente.
- Le eventuali derivazioni e le utenze elettriche collegate all'impianto elettrico dovranno essere a norma di legge e pertanto chi le installa sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.
- L'uso di prolunghe elettriche, prese elettriche multiple o simili, oltre ad essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente, deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.

## 5. 10 Impianto distribuzione gas

- L'impianto di distribuzione del gas è in condizioni di sicurezza e garantisce la sicurezza dei lavoratori.
- Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente.
- Deve essere evitata ogni possibile sorgente di innesco in prossimità dell'impianto di distribuzione del gas.

## 5. 11 Rumore

- Nell'edificio non esiste il rischio rumore, così come inteso dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..

## 5. 12 Preparati/sostanze chimiche

- Il rischio chimico per chi si trova a transitare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.
- Per tutti i preparati/sostanze chimiche utilizzate si posseggono le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.). Ci si attiene alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria ecc. Le schede di sicurezza sono a disposizione su richiesta degli interessati.
- È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso.
- Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.).

#### **5. 13 Movimentazione e sollevamento dei carichi**

- In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Appaltatore, deve essere concordata con il Datore di lavoro Committente la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transitino nessuna persona.
- Nell'utilizzare ascensori/montacarichi dell'edificio fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore/montacarichi. E' comunque vietato l'utilizzo degli ascensori e del montacarichi prima dell'ore 7.45, dalle ore 13.00 alle ore 13.45 e dopo le ore 17.00.

#### **5. 14 Transito di automezzi**

- È fatto divieto di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, e percorsi esterni.

#### **5. 15 Campi elettromagnetici**

- Nei luoghi di lavoro del Committente non sono presenti campi elettromagnetici che possano essere motivo di rischio per la salute dei lavoratori esposti.

#### **5. 16 Informazione, formazione ed addestramento**

- Il Committente si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Appaltatore ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.

## 6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Di seguito si elencano le principali possibili interferenze che alla data di redazione del documento di unico di valutazione dei rischi da interferenze si possono prevedere valide per i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE		Sì	NO
1.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto all' <b>interno</b> dei luoghi di lavoro del Committente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto all' <b>esterno</b> dei luoghi di lavoro del Committente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto durante l'orario di lavoro dei lavoratori del Committente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Interferenza dovuta alla compresenza di altri Appaltatori presso i luoghi di lavoro del Committente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Interferenza dovuta all'allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, lavorazioni, operazioni di montaggio, ecc.)	all'interno dei luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Interferenza dovuta all'esecuzione di interventi su impianti del Committente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Interferenza dovuta all'interruzione	della fornitura di energia elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		della fornitura di acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		della fornitura di gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		della rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		della rete telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		dell'ascensore e/o del montacarichi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Interferenza dovuta alla temporanea disattivazione di sistemi antincendio di	rivelazione automatica di incendio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		allarme antincendio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Interferenza dovuta alla temporanea interruzione degli impianti di	riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Interferenza dovuta ad interventi su macchinari del Committente		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11.	Interferenza dovuta all'interruzione del funzionamento di macchinari del Committente		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Interferenza dovuta all'utilizzo di attrezzature e di macchinari del Committente		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13.	Interferenza dovuta all'utilizzo di attrezzature e di macchinari dell'Appaltatore		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Interferenza dovuta alla chiusura, anche temporanea, di vie di uscita dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Interferenza dovuta all'occupazione, anche temporanea, di spazi lungo le vie di uscita dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	Sì	NO	
16.	Interferenza dovuta alla presenza, anche temporanea, di materiali a terra (prolunghe elettriche, attrezzature, ecc.) che possono determinare il rischio di inciampo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Interferenza dovuta alla riduzione dell'accessibilità per persone disabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
18.	Interferenza dovuta alla effettuazione da parte dell'Appaltatore di lavoro notturno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Interferenza dovuta all'effettuazione di attività che possono essere causa di innesco di incendio (uso di fiamme libere, produzione di scintille, uso di elementi radianti, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20.	Interferenza dovuta all'utilizzo di sostanze infiammabili o altamente infiammabili con conseguente possibilità di incendio in caso di innesco accidentale delle stesse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dell'Appaltatore di sostanze chimiche pericolose (emissioni di vapori e/o sostanze volatili pericolose) per i lavoratori o gli utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
22.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dell'Appaltatore di sostanze a rischio biologico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23.	Interferenza dovuta ad attività di movimentazione manuale di carichi in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24.	Interferenza dovuta ad attività di movimentazione di carichi con ausilio di macchinari in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
25.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono il movimento/transito di mezzi nei luoghi di lavoro del Committente o nelle pertinenze esterne ai luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di rumore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
28.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di polveri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di schegge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
30.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono l'alterazione dei parametri microclimatici ambientali (alte temperature, basse temperature, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
31.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che producono campi elettromagnetici pericolosi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
32.	Interferenza dovuta ad attività che possono essere causa del rischio di caduta dall'alto di persone (rimozione di protezioni contro la caduta dall'alto o accesso a luoghi privi di protezioni contro la caduta dall'alto)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
33.	Interferenza dovuta ad attività di lavorazioni o movimentazione di materiali in quota che possono essere causa del rischio di caduta dall'alto di materiali	Utilizzo di gru	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Utilizzo di montacarichi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Utilizzo di scale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Utilizzo di piattaforme sviluppabili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Utilizzo di ponteggi, trabattelli	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
34.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con il conseguente rischi di scivolamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
35.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore dei servizi igienici del Committente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	Sì	NO
37.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore di depositi o locali specifici messi a disposizione dal Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
38.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'Appaltatore di dispositivi di protezione individuali di proprietà del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
39.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'Appaltatore di dispositivi antincendio di proprietà del Committente (estintori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
40.	Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dall'Appaltatore (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sul Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
41.	Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dal Committente (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sull'Appaltatore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
42.	Interferenza dovuta alla produzione di rifiuti da parte dell'Appaltatore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
43.	Interferenza dovuta allo stoccaggio di rifiuti da parte dell'Appaltatore in luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
44.	Altro _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INDIVIDUZIONE DI ALTRE POSSIBILI INTERFERENZE O RISCHI DOVUTI ALL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE
<hr/> <hr/> <hr/>

## 7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nello svolgimento dei lavori affidati dal Committente, l'Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Committente. Di seguito si analizzano le attività dei lavori oggetto dell'appalto che possono essere motivo di interferenza e conseguenti rischi da interferenza, per ogni rischio interferenziale si riportano le relative misure di prevenzione e protezione.

Per identificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente vedasi anche quanto specificato nel precedente capitolo 5.

Il referente del Committente per l'Appaltatore sarà direttamente il Datore di lavoro Committente o il dott. Mauro Leveghi

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro del Committente	<p>Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per i lavoratori dell'Appaltatore e di eventuali altri Appaltatori presenti nei propri luoghi di lavoro. Il Committente si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Appaltatore ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.</p> <p>Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.</p> <p>L'Appaltatore deve sempre adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per: i lavoratori del Committente, gli utenti del Committente, i propri lavoratori, i lavoratori di eventuali altri Appaltatori presenti nei luoghi di lavoro del Committente.</p> <p>In caso di emergenza devono essere messe in atto le indicazioni riportate al precedente capitolo 5.</p>
Ostruzione/Impedimento vie di fuga, uscite di emergenza, vie di transito	<p>I luoghi di lavoro del Committente sono dotati di un adeguato sistema di vie di fuga ed uscite di emergenza.</p> <p>L'Appaltatore deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza dei luoghi di lavoro del Committente, comunicando a quest'ultimo eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dell'Appalto.</p> <p>Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.</p> <p>Deve essere evitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc. che possano quindi interferire con situazioni di emergenza;</li> <li>- l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone e mezzi all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.</li> </ul> <p>In caso di chiusura/ostruzione temporanea di vie di fuga, uscite di emergenza, ecc. devono essere concordate con il Committente appropriate misure di prevenzione quali l'adozione di vie di fuga/uscite di emergenza alternative, la possibilità di facile e rapido sgombrò delle vie di fuga/uscite di emergenza in caso di necessità di utilizzo, l'effettuazione dei lavori in fasce orarie che non contemplano la presenza di persone all'interno dell'edificio. Porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.</p>

<b>INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>
Ostruzione/Impedimento/raggiungimento/utilizzo dispositivi antincendio	<p>Deve essere evitato l'abbandono o il deposito di materiali di fronte a dispositivi antincendio quali estintori, idranti, ecc. ciò potrebbe renderne difficoltoso o impossibile il loro utilizzo in caso di incendio.</p> <p>Deve essere evitato il deposito di materiali in prossimità/ad ostruzione di porte taglia fuoco autorichiodenti che separano tra di loro i vari compartimenti; ciò può determinare l'impossibilità di autorichiusura delle porte con la conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti in caso di incendio.</p>
Utilizzo fiamme libere e/o sorgenti di innesco	<p>Nell'edificio i materiali combustibili/infiammabili sono rappresentati da arredi, materiali cartacei ad uso ufficio ed apparecchiature elettriche quali ad esempio fotocopiatrici, stampanti, computer, ecc. In particolare si ricorda che la scuola è dotata di CPI in quanto ricadente nell'attività numero 67 vedi D.P.R. 151/2011 ( Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie).</p> <p>Al piano interrato sono presenti archivi e depositi cartacei, si ricorda pertanto che In prossimità dei suddetti locali/materiali è fatto divieto di introdurre ogni possibile sorgente di innesco.</p> <p>Nell'edificio non sono presenti sorgenti di innesco o fiamme libere ad eccezione delle sorgenti di innesco che possono crearsi accidentalmente quali ad esempio cortocircuiti degli impianti elettrici.</p> <p>In azienda i luoghi dove possono essere presenti gas che possono dare origine al rischio di esplosione sono rappresentati dal locale centrale termica situato al piano seminterrato.</p> <p>All'interno ed in prossimità del suddetto luogo è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].</p> <p>Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro del Committente, solo dopo aver richiesto il permesso al Committente stesso, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Committente dovrà accordare all'Appaltatore uno specifico permesso a procedere.</p> <p>In tutti i luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di fumare.</p> <p>L'Appaltatore può utilizzare gli estintori presenti nei luoghi di lavoro del Committente.</p>
Microclima ed illuminazione	<p>Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.</p> <p>In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e/o delimitazioni	<p>Nei luoghi di lavoro deve essere affissa la segnaletica di sicurezza di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi con i luoghi di lavoro stessi. Qualora tale segnaletica sia carente o inadeguata è a carico del Committente assicurarne l'adeguamento.</p> <p>L'Appaltatore deve, eventualmente, porre in essere tutta la segnaletica di sicurezza necessaria alla segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività.</p> <p>Le zone di lavoro dell'Appaltatore, per quanto possibile ed in relazione ai rischi presentati, dovranno essere, eventualmente e se necessario, recintate/delimitate dall'Appaltatore stesso, al fine di impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Nel caso in cui le attività oggetto dell'appalto non siano portate a termine in un'unica soluzione di tempo (pause di lavoro per consumazione dei pasti, interruzione del lavoro nel periodo notturno, ecc.), sarà a carico dell'Appaltatore abbandonare i luoghi di lavoro del committente, solo dopo aver approntato tutte le misure di sicurezza affinché nessuna persona possa essere esposta a rischi per la sicurezza e la salute nelle ore di inattività.</p> <p>Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza installate sui luoghi di lavoro.</p>
Utilizzo di macchine/attrezzature/impianti	<p>È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Committente. L'utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Committente da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall'art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..</p> <p>È obbligatorio per l'Appaltatore garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atte a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità. Le macchine/attrezzature devono essere utilizzate dai lavoratori con i necessari dispositivi di protezione individuali.</p> <p>L'Appaltatore deve evitare l'abbandono di macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all'impiego dei macchinari e delle attrezzature.</p> <p>Le macchine/attrezzature che producono gas di scarico devono essere utilizzate in ambienti adeguatamente ventilati.</p> <p>Deve essere evitato l'utilizzo improprio di arredi di proprietà del Committente quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc.</p>
Interventi su impianti	<p>Nel caso di interventi su impianti l'Appaltatore deve sempre preventivamente interpellare il Committente in merito alle caratteristiche dell'impianto e deve prendere visione della documentazione tecnica posseduta per l'impianto. Ogni intervento sugli impianti dovrà essere effettuato solamente da personale esperto ed abilitato con le necessarie competenze per prevenire ogni genere di rischio e di danno alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Gli interventi sugli impianti devono essere effettuati solamente da lavoratori esperti, adeguatamente formati ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Devono essere evitate lavorazioni o attività di intervento su impianti se non autorizzati dal Committente, in particolare mentre gli impianti sono utilizzati da altri lavoratori. Ogni intervento su impianti deve prevedere l'adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per legge al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori.</p> <p>È a carico dell'Appaltatore fornire ai propri lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione individuali per effettuare interventi sugli impianti. <i>(continua)</i></p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>Interventi su impianti</p> <p><i>(continua)</i></p>	<p>Ogni intervento che preveda l'effettuazione di demolizioni pareti/pavimenti, fori in pareti/pavimenti, scavi, ecc. deve essere fatto previa preliminare acquisizione delle necessarie informazioni presso il Committente o le eventuali Società di gestione degli impianti (Enel, Telecom, ecc.) per evitare intercettazioni di impianti con i conseguenti rischi per le persone.</p> <p>Il Committente e l'Appaltatore devono mettere in atto tutte le misure di coordinamento atte ad evitare infortuni dovuti ad un cattivo o errato utilizzo degli impianti. Ad esempio nel caso di svolgimento di operazioni di manutenzione dell'impianto elettrico deve essere affisso sui quadri elettrici e/o sui macchinari e/o sulle attrezzature, un cartello segnaletico indicante l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, ciò al fine di evitare accidentali interventi da parte di altri lavoratori, mentre sono in corso le operazioni di manutenzione.</p> <p>È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non previa autorizzazione del Committente.</p> <p>Intervenendo sull'impianto elettrico si dovrà accertare che esso sia completamente privo di tensione di alimentazione e ciò dovrà essere fatto previa adeguate verifiche preliminari atte ad accertare che l'impianto non sia sotto tensione. Per evitare il rischio di elettrocuzione l'operatore deve attenersi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici e relative misure di sicurezza e dovrà applicare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari alla tutela di se stesso e dei propri, eventuali, colleghi.</p> <p>L'uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con il Committente deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.</p> <p>Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere effettuato solo dopo aver interrotto l'alimentazione della rete di distribuzione del gas e solo dopo aver fatto fuoriuscire il gas contenuto all'interno delle condutture.</p> <p>È fatto divieto di effettuare interventi di saldatura su impianti del gas o simili e qualora ciò debba avvenire dovrà essere attuato nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa. In prossimità di impianti del gas è anche fatto divieto di effettuare ogni attività che possa essere causa di sorgenti di innesco (scintille, fiamme libere, fumare, saldare, ecc.).</p>
<p>Rumore</p>	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del <b>rischio rumore</b>, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non rumorose.</p> <p>Nel caso le attività rumorose non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio rumore affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali dell'udito. Per quanto possibile, i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a rumore il numero minore possibile di lavoratori.</p>
<p>Produzione di rifiuti</p>	<p>Nel caso i cui l'Appaltatore produca rifiuti gli stessi dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione dei lavori. Non potranno essere lasciati rifiuti sui luoghi di lavoro del Committente.</p> <p>Nel caso in cui si producano rifiuti infiammabili, combustibili, taglienti, appuntiti, ecc. l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione al fine di assicurare le condizioni di sicurezza verso terzi.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Produzione di schegge/proiezione di corpi	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del <b>rischio di proiezione di schegge/corpi</b>, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a tale rischio. Nel caso le attività che producono proiezione di schegge/corpi che non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali quali occhiali di protezione, visiere di protezione, elmetto di protezione.</p> <p>Per quanto possibile i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre al rischio di proiezione di schegge/corpi il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l'adozione delle necessarie cautele per evitare danni a persone e cose.</p>
Produzione di polveri	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del <b>rischio polvere</b>, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a polveri. Nel caso le attività con sviluppo di polvere non possano essere evitate, si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio polvere affinché gli stessi utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (facciali filtranti per polveri con fattore di protezione almeno pari a FFP2) o si allontanino dai luoghi interessati dalla produzione della polvere.</p> <p>Per quanto possibile i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a polveri il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l'adozione delle necessarie cautele per evitare lo sviluppo di polveri.</p>
Uso di preparati/sostanze chimiche	<p>Il rischio chimico per chi si trova a transitare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.</p> <p>È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'eventuale uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Committente, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso. Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.). Per tutti i preparati/sostanze chimiche, eventualmente, utilizzate dall'Appaltatore si devono possedere le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.) e l'Appaltatore si deve attenere alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l'impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione su specifica richiesta degli interessati. Qualora non si possa evitare l'impiego di preparati/sostanze chimiche che possano essere dannose per la salute dei lavoratori (ad esempio preparati/sostanze chimiche aerodispersi), sarà a carico di ciascun Datore di lavoro la fornitura ai propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali (maschere di protezione delle vie respiratorie, guanti di protezione, occhiali di protezione, indumenti di protezione del corpo, ecc.). Sarà a carico dell'Appaltatore l'adozione delle necessarie cautele per evitare che la propagazione dei prodotti dannosi non vada ad interferire su persone non adeguatamente protette.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Caduta materiali dall'alto	<p>Devono essere evitate le lavorazioni o attività che siano causa del <b>rischio di caduta materiali dall'alto</b> nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività. Qualora si presente il suddetto rischio, devono essere delimitate le zone interessate dalla possibile caduta di materiali dall'alto in maniera tale che non possano essere raggiunte da persone. Tutti i lavoratori interessati dal rischio di caduta materiali dall'alto dovranno indossare adeguato elmetto di protezione del capo. Per quanto possibile le lavorazioni con rischio di caduta materiali dall'alto dovranno essere svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del numero minore possibile di lavoratori.</p>
Movimentazione e sollevamento di carichi	<p>In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Appaltatore, deve essere concordata la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transitino nessuna persona.</p> <p>Le attività di carico/scarico di automezzi dell'Appaltatore devono avvenire in luoghi concordati con il Committente.</p> <p>Nell'utilizzare l'ascensore/montacarichi fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore/montacarichi stesso.</p> <p>In presenza di altri lavoratori o di utenti del Committente fare attenzione al rischio di investimento degli stessi con i carichi trasportati, ai rischi di urto, ribaltamento dei carichi ed a quant'altro possa essere motivo di danno.</p> <p>Devono essere evitate lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall'alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività.</p> <p>In relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto dei carichi ed in relazione ai possibili rischi connessi con il loro trasporto, l'Appaltatore dovrà concordare con il Committente i più opportuni percorsi e le più opportune fasce orarie di effettuazione delle movimentazioni per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza.</p> <p>Devono essere evitate le errate manovre/modalità di utilizzo di attrezzature o macchinari di trasporto tali da farli divenire motivo di pericolo (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi. Devono essere evitate le movimentazioni di carichi in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni.</p> <p>L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai deve essere preventivamente concordata con il Committente che comunicherà all'Appaltatore il limite di carico consentito.</p> <p>È a carico dell'Appaltatore la messa in atto ed il rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. in merito alla tutela della salute dei propri lavoratori relativamente ai rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi.</p>
Riduzione dell'accessibilità per utenti disabili	<p>Qualora i lavori comportino la riduzione dell'accessibilità per utenti disabili, dovranno essere prese adeguate misure atte a garantire sia l'accesso che l'uscita delle persone disabili dalla sede del Committente. In particolare dovranno essere previste misure di sicurezza atte a garantire il rapido abbandono della sede del Committente in condizioni di emergenza.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Transito di automezzi	<p>Devono essere evitati i comportamenti di guida di automezzi o l'uso improprio di automezzi che possano essere causa di incidente con altri automezzi o causa di investimento di persone che possono venirsi a trovare negli spazi esterni di pertinenza della sede del Committente (eccessiva velocità, mancate precedenze, guida sotto l'azione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.).</p> <p>Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori.</p> <p>È fatto divieto di parcheggiare automezzi esternamente ad uscite di emergenza o lungo vie di transito esterne laddove può essere ostacolata la circolazione.</p> <p>Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, si deve porre la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi dispositivi di protezione individuali. La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.</p>
Scivolamento/Inciampo	<p>Deve essere evitato lo spargimenti di liquidi a pavimento che possano causare il <b>rischio di scivolamento</b>.</p> <p>Deve essere evitato il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento: la presenza di pavimenti bagnati deve essere segnalata con specifico cartello segnaletico. In caso di pioggia o agenti atmosferici avversi si dovrà avere maggior attenzione nel percorrere i pavimenti temporaneamente bagnati causa lo sporco accidentalmente introdotto dalle persone entrando/uscendo dall'edificio. In caso di pavimenti scivolosi i lavoratori dovranno indossare scarpe con suola antiscivolo.</p> <p>È fatto divieto di lasciare sui pavimenti materiali, attrezzature, macchinari, prolunghe elettriche, ecc. che possano divenire motivo di inciampo. Qualora sui pavimenti non possa essere evitato il rischio di inciampo ciò dovrà essere adeguatamente segnalato o in alternativa le aree con possibile rischio di inciampo dovranno essere adeguatamente recintate. In caso di apertura di botole, cavedi, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.</p>
Interruzione di forniture	<p>L'Appaltatore deve avvisare il Committente in caso di interruzione di forniture quali: energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati, ecc.</p> <p>I lavori dovranno essere organizzati al fine di ridurre al minimo il disagio dovuto all'interruzione di forniture e con tutte le adeguate misure di sicurezza affinché l'interruzione e/o il ripristino delle forniture non introduca dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.</p> <p>In caso di interruzione dell'impianto di riscaldamento o di raffrescamento, l'Appaltatore ed il Committente devono preventivamente prendere accordi sulle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare i rischi connessi con basse/alte temperature per i lavoratori.</p>
Occupazione di spazi	<p>Devono essere occupati solo gli spazi messi a disposizione dal Committente. Deve essere evitata l'errata gestione degli spazi al fine di evitare interferenze con l'organizzazione, la gestione e la logistica degli spazi prevista dal Committente.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Previsto lavoro notturno	Nel caso in cui i lavori oggetto dell'appalto prevedano anche lavoro notturno, l'Appaltatore deve garantire, in accordo con il Committente, le medesime misure di sicurezza del lavoro diurno.
Interruzione/Disattivazione dispositivi di prevenzione e protezione antincendio	<p>Se i lavori prevedono l'interruzione/disattivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dell'impianto di allarme: si deve prevedere la presenza di sistemi di allarme alternativi o la presenza di persone adeguatamente formate in grado di divulgare l'allarme con il metodo del "porta a porta". Il personale allo scopo incaricato dovrà recarsi in tutti i locali dell'edificio occupati da persone e trasmettere l'ordine di evacuazione informando i presenti dell'evento calamitoso in atto. L'incarico deve essere attuato tempestivamente e con buona dose di autocontrollo in modo da evitare il diffondersi di fenomeni di panico. La trasmissione dell'ordine deve avvenire in modo sistematico al fine di evitare che qualcuno possa non essere avvisato del pericolo incombente;</li> <li>- dell'impianto di rivelazione automatica di incendio: i luoghi serviti dall'impianto di rivelazione automatica di incendio devono essere costantemente presidiati per l'intero periodo di disattivazione dell'impianto, al fine di poter dare l'immediato allarme in caso di insorgenza di incendio;</li> <li>- della rete idrica antincendio: in tal caso il Committente, previa collaborazione con l'Appaltatore, darà disposizione affinché tutti i luoghi siano presidiati da personale dotato di estintori portatili pronti ad intervenire immediatamente per spegnere ogni principio di incendio. Se del caso si prenderanno accordi con i Vigili del Fuoco competenti per territorio.</li> </ul>
Altro	

Vedasi poi le note informative inerenti i possibili rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente riportate nel capitolo precedente, al fine di evitare ogni possibile altro rischio di natura interferenziale.

Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, l'Appaltatore deve fare riferimento al Datore di lavoro o ad un responsabile del Committente.

I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori tutte le necessarie informazioni e una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione.

I lavoratori dell'Appaltatore e del Committente dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono le attività di appalto ed attenersi alle indicazioni loro fornite.

## 8. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Per **costi relativi alla sicurezza del lavoro** si intendono:

- **costi dovuti a rischi di natura interferenziale**: i costi sostenuti dall'Appaltatore per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i **rischi di natura esclusivamente interferenziale**; tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- **costi della sicurezza**: i costi sostenuti dall'Appaltatore per mettere in atto **le misure di sicurezza relative l'esercizio dell'attività svolta in generale** dall'Appaltatore per effettuare il lavoro affidato. Tali costi sono conseguenti all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta dall'Appaltatore stesso. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e devono essere evidenziati dall'Appaltatore. È a carico del Committente verificare la congruità di tali costi evidenziati dall'Appaltatore rispetto all'entità e caratteristiche dell'appalto. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si ricordano le voci che concorrono alla formazione dei suddetti costi della sicurezza:
  - adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro ;
  - sorveglianza e controllo dei lavoratori e dell'attività lavorativa da essi svolta, atti a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
  - redazione del documento di valutazione dei rischi, in conformità all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con più di 10 dipendenti);
  - redazione dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, in conformità all'art. 29 comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (per aziende con meno di 10 dipendenti non rientranti nei disposti dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.);
  - redazione della valutazione del rischio di incendio, in conformità ai disposti del DM 10 marzo 1998;
  - redazione della valutazione del rischio chimico, in conformità ai disposti dell'art. 223 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
  - fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ai lavoratori atti a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi della propria attività; formazione/informazione dei lavoratori in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
  - effettuazione, da parte del medico competente dell'Appaltatore, della eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, eventualmente, esposti a eventuali rischi per la salute;
  - effettuazione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori dipendenti);
  - formazione degli addetti alla prevenzione incendi (DM 10 marzo 1998) ed al primo soccorso (DM 388/2003) ed aggiornamento periodico degli stessi;
  - fornitura ai lavoratori dei necessari presidi sanitari posizionati in luogo noto ai lavoratori; mantenimento in efficienza dei suddetti presidi sanitari;
  - fornitura ai lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza;
  - manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atta a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità.

Appalto con importo stabilito a priori:

Importo dell'Appalto	Euro ____ /____/____ , ____ /____ + IVA	
<b>Costi relativi ai rischi di natura interferenziale</b> , compresi nell'importo dell'appalto e non soggetti a ribasso	Costo per attività di coordinamento tra il datore di lavoro Committente (o un suo rappresentante) ed il datore di lavoro Appaltatore (o un suo rappresentante) con svolgimento delle necessarie riunioni di coordinamento.	Euro 50,00+ IVA/anno
	Costo per fornitura da parte dell'Appaltatore dei dispositivi di protezione individuali dovuti a rischi di natura interferenziale e non a rischi propri della sua attività	Euro ____//____ + IVA
	Costo del posizionamento da parte dell'Appaltatore di recinzioni/delimitazioni/segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro del Committente per indicare eventuali situazioni di rischio di natura interferenziale	Euro ____//____ + IVA
	Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale_____	Euro ____//____ + IVA
	Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale_____	Euro ____//____ + IVA
<b>Costi della sicurezza</b> , compresi nell'importo dell'appalto e propri dell'attività dell'appaltatore (da evidenziarsi a carico dell'Appaltatore)	Euro ____//____ + IVA	

Qualora nel corso di esecuzione dei lavori, si presentassero particolari problematiche richiedenti specifici oneri per la sicurezza del lavoro, al momento non prevedibili, il Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore per effettuare ogni ulteriore valutazione dei costi.

**9. LAVORATORI DELL'APPALTATORE****DATI IDENTIFICATIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE  
IMPIEGATI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE**

PAG. 1 DI 1

**1. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**2. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**3. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**4. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**5. Dati identificativi del lavoratore:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria

**6. Preposto/Responsabile a cui fare riferimento per segnalare ogni disservizio:**

- \* Nome e cognome: \_\_\_\_\_ Data di nascita: \_\_\_\_\_
- \* Numero matricola aziendale: \_\_\_\_\_ Qualifica: \_\_\_\_\_
- \* Idoneità sanitaria:  Idoneo  Idoneo con limitazione  Non necessaria
- \* Tel. \_\_\_\_\_

## 10. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE

### 1. Dati identificativi

- \* Ragione sociale: \_\_\_\_\_
- \* Indirizzo: \_\_\_\_\_
- \* Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_
- \* Codice fiscale: \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

### 2. Autocertificazione di idoneità tecnico – professionale e di regolarità contributiva:

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda \_\_\_\_\_ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevata successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

#### DICHIARA

- di essere regolarmente iscritto alla CCIAA di \_\_\_\_\_ alla posizione \_\_\_\_\_
- di essere idoneo sotto il profilo tecnico - professionale, anche in relazione alle dimensioni della propria azienda, ai macchinari ed attrezzature eventualmente impiegati, alla competenza richiesta, a svolgere l'incarico affidato dal committente e cioè \_\_\_\_\_;
- che l'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, è pari a: impiegati nr. \_\_\_\_\_, operai nr. \_\_\_\_\_, impiegati tecnici nr. \_\_\_\_\_, altro nr. \_\_\_\_\_
- di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. o l'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- di utilizzare macchine e/o attrezzature e/o opere provvisorie conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- di aver fornito ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuali, adeguati ai rischi delle mansioni svolte;
- di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso della formazione richiesta dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- di aver nominato e formato gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
- di aver nominato il medico competente (quando necessario);
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il sig./a \_\_\_\_\_
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
- di essere iscritto all'INAIL, posizione n. \_\_\_\_\_
- di essere iscritto all'INPS, posizione n. \_\_\_\_\_
- di essere iscritto alla Cassa Edile, posizione n. \_\_\_\_\_
- di applicare ai propri lavoratori il contratto collettivo \_\_\_\_\_
- di essere in regola con i versamenti contributivi dovuti agli istituti previdenziali previsti per legge;
- di riconoscere a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- di aver informato/formato propri lavoratori dipendenti in merito ai rischi esistenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..

→ Si allega copia Carta di Identità del dichiarante

Firma del datore di lavoro/legale rappresentante _____	Data: _____	Timbro

## 11. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE

Accettando l'incarico commissionato dallo scrivente Committente, l'Appaltatore consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevata successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

### DICHIARA

- di essere al corrente dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente e delle relative misure di sicurezza adottate dallo stesso;
- di aver preso buona nota di ogni soggezione con le eventuali altre lavorazioni del Committente e di altre eventuali Ditte/Lavoratori Autonomi che possono essere presenti in zone interessate dai lavori che devono essere effettuati;
- di impegnarsi, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad osservare ed a far osservare scrupolosamente ai propri lavoratori, per tutta la durata del lavoro, tutte le norme di prevenzione infortuni ed a predisporre ogni cautela od apprestamento anche se non espressamente scritti, diretti ad evitare sinistri di qualsiasi genere atti ad evitare qualsiasi infortunio o fatto dannoso.
- di non utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, macchinari, attrezzature, impianti di proprietà del Committente, se non tramite preventiva autorizzazione scritta da parte dello stesso;
- di non introdurre all'interno dei luoghi di lavoro del Committente rischi che possano interessare coloro che si trovano all'interno dell'edificio, nelle sue pertinenze o in vicinanza dell'edificio stesso;
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;
- di rispettare ogni genere di prescrizione stabilita dal Committente per garantirne la sua sicurezza e quella dei lavoratori dell'Appaltatore;
- di ricevere in uso i locali messi a disposizione dal Committente impegnandosi a non depositarvi all'interno materiali infiammabili o combustibili se non in quantità strettamente necessaria per lo svolgimento dei lavori affidati dal Committente e comunque sempre previa autorizzazione del Committente stesso;

### PRENDE ATTO

che il Datore di Lavoro Committente declina ogni responsabilità circa gli incidenti che possano derivare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ai singoli lavoratori autonomi, ai concessionari in uso le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli impianti, da azioni o comportamenti non conformi alle norme di legge o collegati ai rischi specifici delle loro attività.

Data \_\_\_\_\_

Per presa visione, accettazione e dichiarazione

L'Appaltatore

\_\_\_\_\_

Per Accademia d'Impresa

Il Datore di Lavoro – dott. Mauro Leveghi

\_\_\_\_\_

## 12. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è stato elaborato da:

Il Datore di lavoro Committente: Accademia d'Impresa

Firma \_\_\_\_\_

(dott. Mauro Leveghi – Direttore)

Ha preso visione ed accetta il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

Il Datore di lavoro Appaltatore:

Firma \_\_\_\_\_

**13. VERBALE DI COORDINAMENTO**

Data \_\_\_\_\_

Lavoratori dipendenti dell'Appaltatore presenti nei luoghi di lavoro del Committente:

Cognome	Nome	Qualifica addetto

Osservazioni sullo stato dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, sull'organizzazione logistica degli stessi, sullo stato di quanto messo a disposizione dal Committente (luoghi, locali, impianti, macchine, attrezzature, servizi igienici, ecc.):

---

---

---

Richieste, osservazioni ed impegni reciproci:

---

---

---

Presenza di eventuali altri Appaltatori ed eventuali altri rischi da interferenza non indicati nel capitolo 6:

---

---

---

**Firme:**Il Datore di Lavoro Committente \_\_\_\_\_  
(dott. Mauro Leveghi – Direttore)

Il Datore di Lavoro Appaltatore \_\_\_\_\_

**Eventualmente:**


In rappresentanza del Datore di Lavoro del Committente: \_\_\_\_\_

In rappresentanza del Datore di Lavoro dell'Appaltatore: \_\_\_\_\_




**15. ALLEGATO: PLANIMETRIE DEGLI EDIFICI – n. 8 disegni**

Di seguito si riportano le planimetrie con indicate le destinazioni d'uso e le planimetrie del piano d'emergenze relative all'immobile di Accademia d'Impresa:



# Piano di emergenza e di evacuazione

Pianta piano rialzato




**VOI SIETE QUI**

Aula magna

Legenda simboli	
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita in basso
	Percorso di uscita in alto
	Percorso di uscita in alto
	Uscite di emergenza
	Punto di raccolta
	Cassella di primo soccorso
	Piano di emergenza e di evacuazione a parete
	Quadro elettrico
	Estintore portatile a polvere
	Idrante a parete con flessibile e lancia
	Postazione di lavoro/alloggio

Punto di ritrovo al piano terra



IL TECNICO



**Studio Bonamico di Stefano Bonamico**  
 Consulenza e formazione in sicurezza sul lavoro  
 Via delle Monache, 6  
 38062 - ARCO (TN)  
 Tel. 0464518977 - Fax 0464513866  
 www.studiobonamico.it - info@studiobonamico.it

COMMITTENTE




**ACCADÉMIA D'IMPRESA**  
 AGENZIA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI TRENTO

DATI

Data : 7 giugno 2010  
 Piano di emergenza e di evacuazione  
 Accademia d'impresa Trento

# Piano di emergenza e di evacuazione


## Pianta piano primo



**VOI SIETE QUI**

Legenda simboli	
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita in basso
	Percorso di uscita in alto
	Uscite di emergenza
	Punto di raccolta
	Cassella di primo soccorso
	Piano di emergenza e di evacuazione a parete
	Quadro elettrico
	Estintore portatile a polvere
	Idrante a parete con flessibile e lancia
	Postazione di lavoro/alloggio

## Punto di ritrovo al piano terra



### IL TECNICO

**Studio Bonamico di Stefano Bonamico**  
 Consulenza e formazione in sicurezza sul lavoro  
 Via delle Monache, 6  
 38062 - ARCO (TN)  
 Tel. 0464513987 - Fax. 0464513988  
 www.studiobonamico.it - info@studiobonamico.it

### COMMITTENTE




### DATI

Data : 7 giugno 2010  
 Piano di emergenza e di evacuazione  
 Accademia d'Impresa Trento



# Piano di emergenza e di evacuazione


## Pianta piano secondo



**VOI SIETE QUI**

Legenda simboli	
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita in basso
	Percorso di uscita in alto
	Uscite di emergenza
	Punto di raccolta
	Cassetta di primo soccorso
	Piano di emergenza e di evacuazione a parete
	Quadro elettrico
	Estintore portatile a polvere
	Idrante a parete con flessibile e lancia
	Postazione di lavoro/alloggio

## Punto di ritrovo al piano terra



### IL TECNICO



**Studio Bonamico** di Stefano Bonamico  
 Consulenza e Formazione in sicurezza sul lavoro  
 Via delle Monache, 6  
 38052 - ARCO (TN)  
 Tel. 0464/18977 - Fax 0464/13385  
 www.studiobonamico.it - info@studiobonamico.it

### COMMITTENTE




**ACCADEMIA D'IMPRESA**  
 AZIENDA SPECIALE DELLA C.I.A.A. DI TRENTO


### DATI

Data : 7 giugno 2010  
 Piano di emergenza e di evacuazione  
 Accademia d'impresa Trento


# PIANTA PIANO SEMINTERRATO



# PIANTA PIANO RIALZATO



# PIANTA PIANO PRIMO



LEGENDA

- AREA RISTORAZIONE
- UFFICI
- AULE

# PIANTA PIANO SECONDO

